



## studio B&L più associati

Alessandra Bernasconi  
Guido M. Pellò  
architetti

C.F./P.IVA 03370340139  
V.le Matteotti 18C  
22012 Cernobbio (CO)



T +39 031 33 47 025  
F +39 031 33 47 025  
E studio@blpiu.it  
W www.blpiu.it

AR(H) ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE  
DI NOVARA, VEROBANO - CUSIO - OSSOLA

ARCHITETTO

seziona

A/a Guido Maria Pellò

n° 1239

### Le Autorità:

Proponente arch. C. Ballabio  
Procedente geom. D. Beretta  
Competente arch. C. Zerboni

### Le fasi del procedimento:

Atto di avvio delib. G.C. n. 34 del 08/04/2021  
Verifica di assoggettabilità VAS  
Adozione delib. C.C. n. 55 del 19/12/2022  
Compatibilità PTCP atto n. 101/2023 del 10/05/2023  
Approvazione delib. C.C. n. del



COMUNE DI  
**Albese con Cassano**  
PROVINCIA DI COMO

## VARIANTE PGT 2022

### Piano di Governo del Territorio

Variante ai sensi del comma 13 dell'art. 13 della  
L.R. 12/05 e comma 4 dell'art. 5 della L.R. 31/14

**PdR** Piano delle Regole  
art. 10 della L.R. 12/05

OGGETTO:

## Normativa del Piano delle Regole

SCALA: -



DIRECTORY PRINCIPALE 506-ALBESE-PGT	DIRECTORY DI LAVORO 506-FASE-02-APPR	FILE \ LAYOUT 506-COPERTINE-A4.dwg	REVISIONE 02	DATA MAGGIO 2023
--	---	---------------------------------------	-----------------	---------------------

**INDICE****NORMATIVA DEL PIANO DELLE REGOLE**

<b>TITOLO I - NORMATIVA GENERALE.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 IL PIANO DELLE REGOLE .....	3
ART. 2 ELABORATI PRESCRITTIVI .....	4
ART. 3 ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE.....	5
ART. 4 DEROGHE.....	5
ART. 5 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI... 5	5
ART. 6 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE DISTANZE.....	12
ART. 7 AREE PERTINENZIALI DEGLI EDIFICI.....	14
ART. 8 INTERVENTI PERTINENZIALI .....	15
ART. 9 TRASFERIMENTO DI CAPACITÀ INSEDIATIVA .....	15
ART. 10 EDIFICABILITÀ.....	16
ART. 11 AREE DI SOSTA E DI PARCHEGGIO .....	17
<b>TITOLO II - NORMATIVA SETTORIALE.....</b>	<b>20</b>
ART. 12 DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D'USO .....	20
ART. 13 DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ EQUIPARATE .....	30
ART. 14 TUTELA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE.....	33
ART. 15 PRESCRIZIONI INERENTI AL RETICOLO IDRICO .....	40
ART. 16 PRESCRIZIONI INERENTI ALLE CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA.....	41
ART. 17 PRESCRIZIONI INERENTI ALLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE.....	41
<b>TITOLO III - NORMATIVA SPECIFICA DELLE AREE E DEGLI AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO .....</b>	<b>42</b>
ART. 18 AREE ED AMBITI CON PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE . 42	42
ART. 19 <b>NAF</b> - CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE .....	42
ART. 20 <b>VA</b> - AREE ED AMBITI CON ELEVATA INCIDENZA DI VERDE AMBIENTALE.....	50
ART. 21 <b>AUV</b> – AREE ED AMBITI CON SIGNIFICATIVA PRESENZA DI VERDE, DI MANTENIMENTO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO. 52	52
ART. 22 <b>AU</b> – AREE ED AMBITI DI MANTENIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO.....	54
ART. 23 <b>NR</b> - EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE NON REGOLATI DALLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA – AREE ED AMBITI MONTANI CONNOTATI DALLA PRESENZA DI EDIFICI E NUCLEI RURALI .....	60
ART. 24 <b>IA</b> - AREE ED AMBITI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE: INDUSTRIALI, ARTIGIANALI .....	62
ART. 25 <b>TC</b> - AREE ED AMBITI PER ATTIVITÀ TERZIARIE, DIREZIONALI, COMMERCIALI, TURISTICO RICETTIVE .....	64
ART. 26 AMBITI DI TRASFORMAZIONE .....	65
ART. 27 AREE E COMPARTI A VOCAZIONE AGRICOLA .....	65
ART. 28 AREE E COMPARTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA .....	66
ART. 29 AREE E COMPARTI PRATICI E BOSCATI A CARATTERE AMBIENTALE, DI INTERPOSIZIONE TRA TERRITORIO RURALE ED EDIFICATO E DI POROSITÀ NEL CONSOLIDATO URBANO .....	68
ART. 30 VERDE AGRICOLO URBANO.....	70

ART. 31	COMPARTI AVENTI EFFICACIA AGRICOLA PREVALENTE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL PTCP .....	71
ART. 32	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO ..	72
ART. 33	AREE DESTINATE ALLA VIABILITÀ PUBBLICA.....	77
ART. 34	AREE E FASCE DI RISPETTO.....	79
<b>TITOLO IV - NORMATIVA TRANSITORIA E FINALE .....</b>		<b>82</b>
ART. 35	PREVALENZA IN CASO DI CONTRASTO .....	82
ART. 36	EDIFICAZIONE ESISTENTE IN DIFFORMITÀ DEL PIANO .....	82
ART. 37	TITOLI ABILITATIVI A COSTRUIRE PRECEDENTI L'ADOZIONE DEL PIANO.....	82
ART. 38	IMMOBILI CONDONATI.....	83
ART. 39	<b>PAV</b> - AMBITI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA PREVIGENTE .....	83

## **TITOLO I - NORMATIVA GENERALE**

---

### ART. 1 IL PIANO DELLE REGOLE

- 1.** Il Piano delle Regole è redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12. Le prescrizioni in esso contenute hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
  
- 2.** Il Piano delle Regole:
  - a. definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;
  - b. indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
  - c. individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
  - d. contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera b) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, anche attraverso la redazione di appositi strumenti di settore;
  - e. individua:
    1. le aree destinate all'agricoltura;
    2. le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
    3. le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
  
- 3.** Il Piano delle Regole definisce altresì le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l'esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell'impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.
  
- 4.** Per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:
  - a. caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;
  - b. consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;

- c. rapporti di copertura esistenti e previsti;
  - d. altezze massime e minime;
  - e. modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale;
  - f. destinazioni d'uso non ammissibili;
  - g. interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42 /2004;
  - h. requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica.
- 5.** Le previsioni contenute nella normativa del Documento di Piano, relative agli ambiti di trasformazione, concernenti destinazioni d'uso, indici e parametri urbanistici ed edilizi, nonché le connesse prescrizioni particolari sono prevalenti rispetto alle corrispondenti prescrizioni contenute nella presente normativa.
- 6.** Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

## ART. 2 ELABORATI PRESCRITTIVI

Gli elaborati del Piano delle Regole:

Elab.1	Nuclei di Antica Formazione – Analisi dello stato di fatto	1:1.000
Elab.2	Nuclei di Antica Formazione – Analisi morfologica	1:1.000
Elab.3	Nuclei di Antica Formazione - Modalità di intervento	1:1.000
Elab.4	Sistema Urbano - Modalità di intervento - quadro di insieme	1:5.000
Elab.4.a	Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 1 –Nord	1:2.000
Elab.4.b	Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 2 – Sud	1:2.000
Elab.5	Modalità di intervento - salvaguardie e vincoli	1:5.000/ 1:10.000
Elab.6	Carta della sensibilità paesistica dei siti	1:5.000
Elab. s	Schede di valutazione della sensibilità paesistica dei siti	-
Elab. f	Repertorio fotografico dei nuclei di antica formazione	-
Elab. PR.n	Normativa del Piano delle Regole	-

unitamente a quelli dello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica:

Relazione illustrativa	-
Norme Tecniche di Attuazione	-
Tavola 1	Carta geolitologica
Tavola 2	Carta geomorfologica
Tavola 3	Carta di pericolosità sismica locale
	1:10.000
	1:10.000
	1:10.000

Tavola 4/a	Carta dei vincoli	1:5.000
Tavola 4/b	Carta dei vincoli	1:2.000
Tavola 4/c	Carta dei vincoli	1:2.000
Tavola 5	Carta di sintesi	1:10.000
Tavola 6/a	Carta di fattibilità e delle azioni di piano	1:5.000
Tavola 6/b	Carta di fattibilità e delle azioni di piano	1:2.000
Tavola 6/c	Carta di fattibilità e delle azioni di piano	1:2.000
Tavola 7	Carta di fattibilità e delle azioni di piano base cartografica CTR	1:10.000
Tavola 8	Carta del dissesto PAI	1:10.000

contengono previsioni prescrittive la cui attuazione è regolata dalle presenti norme.

### ART. 3 ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE

Il Piano delle Regole si attua tramite tutti gli strumenti consentiti, a seconda dei casi, dalle vigenti legislazioni nazionale e regionale.

### ART. 4 DEROGHE

Le deroghe alle previsioni ed alle prescrizioni del piano delle regole possono essere assentite per edifici ed impianti pubblici o di uso pubblico con criteri e modalità indicati dell'art. 40 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

### ART. 5 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- L'utilizzazione edificatoria del suolo è valutata e regolata utilizzando i parametri e definizioni uniformi di cui all'allegato B alla DGR 24/10/2018 n. IX/695, qui di seguito riportate.

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
1. Superficie territoriale*	<b>ST</b>	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
2. Superficie fondiaria*	<b>SF</b>	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla	SI	

			superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	
3. Indice di edificabilità territoriale*	<b>IT</b>	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie linda.
4. Indice di edificabilità fondiaria*	<b>IF</b>	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie linda.
5. Carico urbanistico*	<b>CU</b>	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI	Assunto in <b>108 mc/abitante</b> ai fini del dimensionamento dei futuri utenti potenzialmente insediabili
6. Dotazioni Territoriali*	<b>DT</b>	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI	
7. Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	NO	
8. Superficie coperta*	<b>SCOP</b>	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50.	SI	Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.
9. Superficie permeabile*	<b>SP</b>	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	SI	
10. Indice di permeabilità*	<b>IPT/IPF</b>	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI	
11. Indice di copertura*	<b>ICF/ICT</b>	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie territoriale (indice di copertura territoriale) o fondiaria (indice di copertura fondiaria).	SI	
12. Superficie totale*	<b>STOT</b>	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed	SI	

			interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.
13. Superficie londa*	<b>SL</b>	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI
14. Superficie utile*	<b>SU</b>	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI
15. Superficie accessoria*	<b>SA</b>	<p>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.</p> <p>La superficie accessoria ricomprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i portici e le gallerie pedonali;</li> <li>• i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;</li> <li>• le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e londa;</li> <li>• le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio;</li> <li>• i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e londa;</li> <li>• i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello;</li> <li>• spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;</li> <li>• i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale;</li> </ul>	SI  Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune

			<ul style="list-style-type: none"> <li>i volumi tecnici;</li> <li>le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e linda.</li> </ul>
16. Superficie complessiva*	<b>SC</b>	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).	SI
17. Superficie calpestabile*	<b>SCAL</b>	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).	SI Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.
18. Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	NO
19. Volume totale o volumetria-complessiva*	<b>VT</b>	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza linda.	SI
20. Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO
21. Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	NO Il soffitto dell'edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della l.r. 7/2017.
22. Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO
23. Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	NO

24. Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	NO
25. Numero dei piani		È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie linda (SL).	NO
26. Altezza linda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	NO
27. Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.	NO
28. Altezza dell'edificio*	H	Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI
29. Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	NO
30. Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	NO
31. Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di	Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.

		climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	
32. Edificio	Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO	
33. Edificio Unifamiliare	Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO	
34. Pertinenza	Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.	NO	
35. Balcone	Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
36. Ballatoio	Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
37. Loggia/Loggiato	Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
38. Pensilina	Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	
39. Portico/Porticato	Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
40. Terrazza	Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio,	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla

		munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	legge 39/2004.
41. Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO
42. Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO
43. Superficie scolante Impermeabile dell'intervento		Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.	NO <b>Nuova definizione</b>
44. Altezza urbanistica *	AU	Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico. È l'altezza reale dell'interpiano, incrementata dell'altezza convenzionale del solaio, pari a m 0,30.	SI <b>Nuova definizione PGT</b>
45. Volume urbanistico *	VU	Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.	SI  Per gli edifici esistenti all'esterno dei NAF il volume urbanistico si calcola tenendo conto della volumetria già edificata alla data di adozione della presente variante ed assentita in base alle norme vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo a edificare.; in caso di impossibilità a disporre degli elementi probanti per la valutazione, il calcolo viene effettuato come per i nuovi edifici. Nei NAF il volume urbanistico viene calcolato vuoto per pieno.

46. Superficie di vendita	<b>SV</b>	L'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.	SI	La definizione è contenuta nel D.lgs. n. 114/98, alla lettera c, comma 1, art. 4
47. Indice di piantumazione	<b>PN</b>	Rapporto tra numero di piante di alto fusto e superficie St o Sf, secondo le prescrizioni d'ambito.	SI	<b>Nuova definizione PGT</b>
48. Altezza per i sottotetti	<b>HRS</b>	Nel caso di interventi destinati al recupero abitativo dei sottotetti esistenti, ai sensi della L.R. 20/2005, è la misura intercorrente tra la quota del piano naturale di campagna o la quota del terreno sistemato se più basso o la quota stradale da cui l'edificio emerge e la quota di gronda.	SI	<b>Nuova definizione PGT</b>

## ART. 6 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE DISTANZE

1. Il presente articolo stabilisce le modalità di calcolo delle distanze di cui al precedente ART. 5 comma 1.
2. Le distanze degli edifici dalle strade, salvo quanto meglio specificatamente indicato nell'ART. 33 "Aree destinate alla viabilità", sono così definite:
  - a. nei Nuclei di antica formazione non possono essere inferiori a quelle preesistenti.
  - b. negli altri ambiti, salvo diversa previsione in presenza di strumenti attuativi o atti abilitativi convenzionati, debbono essere di:
    - m 5,00 per strade di larghezza inferiore a m 7,
    - m 7,50 per strade di larghezza compresa tra m 7 e m 15,
    - m 10,00 per strade di larghezza superiori a m 15

Nel caso di edifici con allineamenti preesistenti inferiori alle distanze minime di cui al presente comma, per ampliamenti sia in pianta che in sopralzo, per coerenza formale e tipologica con l'esistente e qualora non ostino rilevanti motivi di interesse pubblico, possono essere consentite distanze corrispondenti agli allineamenti precostituiti.

Negli spazi risultanti dagli arretramenti suddetti non possono essere eseguite opere edilizie salvo le recinzioni

Le strutture interrate devono distare dal limite delle strade e piazze almeno ml 5,00, eccetto quelle eventualmente necessarie per i servizi tecnologici e quelle oggetto di particolari convenzioni

- 3.** Sono consentite distanze dai confini di proprietà minori di quelle fissate nelle norme d'ambito, quando:

  - a. la richiesta di intervento sia accompagnata da una scrittura privata fra i proprietari confinanti, da registrare e trascrivere nei RR.II., fermo restando il rispetto della distanza tra fabbricati;
  - b. gli interventi riguardino la costruzione a confine di autorimesse e fabbricati accessori la cui altezza al colmo non sia superiore a ml 2,50 e la richiesta d'intervento sia accompagnata da una scrittura privata fra i proprietari confinanti.
- 4.** Le distanze non si verificano rispetto ad organismi edilizi totalmente interrati, salvo i casi di strade o di spazi pubblici verso i quali sia necessario per esigenze tecniche mantenere uno spazio libero anche in sottosuolo.
- 5.** Per le costruzioni comportanti scavo (quali piscine, vasche biologiche e simili) si applicano le distanze prescritte dalla normativa nazionale, e regionale e dal Codice Civile.
- 6.** Per le distanze tra fabbricati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; ove compatibile con queste ultime, è sempre ammessa la costruzione in aderenza a fabbricati esistenti, anche a confine, a condizione che l'altezza, la larghezza e la sagoma della parte a confine del nuovo edificio non superino le corrispondenti dell'edificio preesistente.
- 7.** Nella verifica delle distanze non si tiene conto di incrementi degli spessori delle murature perimetrali esistenti conseguenti alla realizzazione di "cappotti termici".
- 8.** Nell'ambito di piani attuativi o di progetti di opere pubbliche sono ammesse distanze, interne all'ambito di intervento stesso, inferiori a quelle prescritte dalle presenti norme.

- 9.** Verso le aree destinate a servizi, anche se appartenenti ad una stessa proprietà e non ancora cedute al Comune, va comunque osservata la distanza dal confine indicata nelle presenti norme.

## ART. 7 AREE PERTINENZIALI DEGLI EDIFICI

- 1.** Gli edifici hanno come pertinenza le aree fondiarie o territoriali che, in base agli indici edificatori del Piano di Governo del Territorio e dei precedenti strumenti, hanno consentito la loro realizzazione.
  
- 2.** Le aree di pertinenza degli edifici esistenti alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio sono quelle che permettono di assicurare il rispetto degli indici di edificabilità stabiliti dal Piano delle Regole.  
Se già sature devono intendersi asservite per l'intera loro estensione, senza impegno per le adiacenti proprietà di terzi.
  
- 3.** Le aree di pertinenza si dicono sature quando le opere edilizie hanno utilizzato il massimo della possibilità edificatoria del Piano di Governo del Territorio e di conseguenza non possono essere utilizzate ulteriormente per l'edificazione.
  
- 4.** Il vincolo di asservimento delle aree decade con la demolizione degli edifici che hanno dato origine all'asservimento o con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che ne modifichino il presupposto.
  
- 5.** I volumi realizzati secondo gli indici di edificabilità ammessi per i singoli ambiti restano vincolati alle aree che ne hanno generati anche agli effetti degli eventuali trasferimenti parziali o totali di proprietà. A tal fine l'atto abilitativo ad edificare dovrà indicare l'estensione dell'area che dovrà rimanere inedificata in dotazione diretta o indiretta alla costruzione. Tale area si intenderà perciò gravata da vincolo "non edificandi". L'estensione di tale area potrà subire variazioni solo in rapporto a correlative modificazioni della consistenza edilizia della costruzione o variazioni di indici di ambito.

## ART. 8 INTERVENTI PERTINENZIALI

Si definiscono interventi pertinenziali, ai sensi degli articoli 817 e 818 del Codice Civile quelli preordinati all'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, depositi attrezzi, magazzini e simili, realizzati nell'area di pertinenza della costruzione principale e finalizzati esclusivamente a soddisfare esigenze funzionali accessorie, di servizio o di decoro della costruzione principale.

Non devono comportare la realizzazione di nuove infrastrutture o nuovi allacciamenti alle reti dei servizi tecnologici e devono essere caratterizzati da sistemi di appoggio al suolo privi di fondazioni allo scopo di essere agevolmente amovibili.

Non sono soggetti a titolo abilitativo gli interventi di cui sopra la cui superficie sia inferiore a mq 8 e la cui altezza non ecceda m 2,50, i gazebo mobili per la protezione dal sole, pergolati decorativi o di protezione e mascheramento ed in genere qualunque altro manufatto da giardino, purché siano compatibili con il contesto ambientale; tali interventi devono essere comunque collocati nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice Civile e non devono arrecare disturbo al vicinato per la loro specifica caratteristica funzionale.

## ART. 9 TRASFERIMENTO DI CAPACITÀ INSEDIATIVA

- 1.** Il trasferimento della capacità edificatoria (espressa in mc di volume o mq di superficie linda) è consentito su tutto il territorio fra le aree ed ambiti a destinazione funzionale tra loro omogenee di cui ai successivi ART. 20, ART. 21, ART. 22, ART. 24, ART. 25, fatte salve le seguenti condizioni:
  - a. verifica di conformità dei parametri di superficie copribile e drenante caratterizzanti il lotto ricevente;
  - b. possibilità di incrementare l'altezza fino a due piani per gli edifici abitativi ed assimilabili;
  - c. possibilità di incrementare la capacità edificatoria (espressa in mc di volume o mq di superficie linda), al lordo di eventuali premialità di cui all'art. 11 delle norme del Documento di Piano, fino ai seguenti limiti:

- VA - Aree ed ambiti con elevata incidenza di verde ambientale fino a 20% del volume esistente;
  - AUV - Aree ed ambiti con elevata incidenza di verde ambientale fino a 40% del volume esistente;
  - AU – Aree ed ambiti di mantenimento e riqualificazione del tessuto urbano consolidato fino al raggiungimento dell’indice di edificabilità fondata IF di 1,50 mc/mq;
  - IA - Aree ed ambiti per attività produttive: industriali, artigianali fino al raggiungimento dell’indice di edificabilità fondata IF di 1,50 mq/mq;
  - TC - Aree ed ambiti per attività terziarie, direzionali, commerciali, turistico ricettive fino al raggiungimento dell’indice di edificabilità fondata IF di 1,30 mq/mq;
- 2.** Nelle aree ed ambiti destinate all’attività agricola, salvo diverse specifiche disposizioni contenute nelle norme d’ambito, è ammessa, ai fini del computo dei volumi realizzabili, l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l’azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini, nel rispetto delle disposizioni emanate con la Legge Regionale 12/2005.
- 3.** Negli interventi compresi in Ambiti di trasformazione del Documento di Piano e soggetti ad iniziative di perequazione è ammesso il trasferimento dei titoli volumetrici secondo le norme contenute nelle schede d’indirizzo.
- 4.** Ulteriori criteri operativi potranno essere oggetto di specifico regolamento attuativo.

## ART. 10 EDIFICABILITÀ

- 1.** L’edificabilità delle aree è subordinata alla presenza delle opere di urbanizzazione, fatti salvi:
- i casi che si avvalgano di monetizzazione e ove la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria o di allacciamento ai pubblici servizi sia già programmata dall’Amministrazione Comunale;

- b. i casi in cui i titolari di atti abilitativi a costruire si impegnino a realizzare direttamente le opere di competenza a propria cura e spese, contestualmente all'edificazione.
- 2.** In caso di frazionamenti, avvenuti a far data dalla adozione del Piano di Governo del Territorio, l'utilizzo delle aree risultanti è subordinato alla verifica di rispetto degli indici previsti dal Piano di Governo del Territorio per tutte le aree derivate dal frazionamento.
- 3.** L'utilizzazione totale degli indici di edificabilità per una determinata area di pertinenza esclude ogni successiva richiesta di altra autorizzazione ad edificare sulla medesima area tesa ad utilizzare nuovamente gli indici stessi (salvo il caso di demolizione e ricostruzione) indipendentemente da qualsiasi successivo frazionamento o passaggio di proprietà.

## ART. 11 AREE DI SOSTA E DI PARCHEGGIO

Gli spazi di sosta e manovra degli autoveicoli si distinguono in privati e di servizio per l'uso pubblico.

### 1. Spazi privati

- a. Negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione conseguente a totale demolizione o ad incremento delle unità abitative nel caso della funzione residenziale, gli spazi per il parcheggio privato, comprensivi di sosta e manovra, devono verificare il minimo stabilito dalla legge n. 122/89, rispondere ai requisiti indicati nella L.R. n. 12/2005 e comunque soddisfare i seguenti indici per ciascuna delle destinazioni d'uso di seguito riportate:

Residenza	1 mq ogni 10 mc
Attrezzature ricettive e sanitarie	1 posto auto ogni 2 posti letto
Attività per la ristorazione	1 posto auto ogni 4 posti a sedere
Teatri, cinema, attività sportive e del tempo libero	1 posto auto ogni 10 mq di SL
Attività commerciali con vendita e/o somministrazione cibi fino alla superficie massima degli esercizi di vicinato	1 posto auto ogni 25 mq di SL
Attività commerciali con vendita e/o somministrazione	1 posto auto ogni 40 mq di SL

cibi oltre la superficie massima degli esercizi di vicinato,  
per la quota eccedente

Attività direzionali e commerciali, banche fino alla superficie massima degli esercizi di vicinato	1 posto auto ogni 25 mq di SL
Attività direzionali e commerciali, banche oltre la superficie massima degli esercizi di vicinato, per la quota eccedente	1 posto auto ogni 50 mq di SL
Attività industriali e artigianali	1 posto auto ogni 150 mq di SL

- b. La superficie di ogni posto macchina deve essere almeno di mq 12,50, risultante dalle dimensioni minime di m 5 x 2,50.
- c. Nei casi di edifici con destinazioni d'uso plurime, la dotazione dei parcheggi dovrà essere verificata per ogni singola destinazione d'uso.
- d. I parcheggi da destinarsi a pertinenza delle unità immobiliari possono essere realizzati anche in aree esterne al lotto d'intervento a condizione che:
  1. Non risultino comprese in zone soggette a vincolo preordinato all'espropriazione o a servitù di uso pubblico. In tale caso potranno essere convenzionati con l'Amministrazione Comunale gli interventi che prevedano il soddisfacimento della dotazione privata richiesta in sottosuolo, garantendo nel soprassuolo la contestuale attuazione delle previsioni di interesse pubblico;
  2. Non risultino incompatibili con la tutela dei corpi idrici o con l'uso delle superfici sovrastanti;
  3. Siano poste nell'ambito del territorio comunale o in comuni contermini;
- e. È consentita, ad esclusione dei Nuclei di antica formazione, la costruzione di ricoveri aperti almeno su tre lati per autovetture al servizio di costruzioni esistenti che risultino sprovviste della dotazione minima ai sensi della L 122/89 alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio, con altezza massima all'intradosso della copertura di m 2,50 se a copertura inclinata e m 2,20 se a copertura piana, edificati anche a confine con convenzione di vicinato debitamente registrata e trascritta, nei limiti di legge (1 mq ogni 10 mc) e purché osservino la distanza regolamentare dal ciglio stradale.

## **2. Spazi pubblici**

Negli interventi di nuova costruzione assoggettati a Piano Attuativo o titolo abilitativo assistito da atto unilaterale d'obbligo gli spazi di sosta e parcheggio di uso pubblico da reperire obbligatoriamente all'interno del comparto d'intervento devono soddisfare i requisiti minimi per ciascuna delle seguenti destinazioni d'uso:

1. Insediamenti residenziali: aree nella misura minima di mq 6 per ciascun abitante insediabile (il numero di abitanti insediabili viene desunto applicando il parametro di 115 mc/abitante).
2. Insediamenti industriali e artigianali: aree nella misura minima corrispondente al 10% della superficie linda SL.
3. Insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri e terziari: aree nella misura minima corrispondente al 50% della superficie linda SL.

## **TITOLO II - NORMATIVA SETTORIALE**

---

### **ART. 12 DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D'USO**

- 1.** Negli ambiti e nelle aree interessate dall'edificazione sono indicate le destinazioni d'uso principale e quelle complementari e compatibili rispetto a quelle escluse.
  
- 2.** Presupposto essenziale per le modificazioni delle destinazioni d'uso di immobili o di loro parti è che la destinazione d'uso che si intende imprimere all'immobile sia compresa tra quelle: principale, complementari e compatibili.  
I mutamenti di destinazione connessi alla realizzazione di opere edilizie sottoposte a permesso di costruire o a denuncia d'inizio attività, sono soggetti, rispettivamente, al medesimo permesso o denuncia di inizio attività e comportano aumento del fabbisogno di aree a parcheggio nei seguenti casi:
  - a. per tutti gli esercizi che vengono adibiti a sede di attività commerciali o equiparate con superficie di vendita superiore a quella dell'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
  - b. per gli edifici che vengono adibiti ad attività terziarie, direzionali e sanitarie la cui superficie lorda SL sia superiore a 50 mq;
  - c. per gli edifici che vengono adibiti ad attività turistico ricettive la cui superficie lorda SL sia superiore a 100 mq.
  
- 3.** Per il soddisfacimento degli standard aggiuntivi di cui ai precedenti punti 2a/2b/2c dovrà essere sottoscritto atto unilaterale d'obbligo con l'impegno al loro reperimento ed in caso di modifica di destinazione d'uso, nella seguente misura:
  - a. da residenza a commercio/terziario 50% della SL;
  - b. da produttivo a commercio/terziario 90% della SL;la competenza verrà calcolata tenendo conto della nuova destinazione in rapporto alla dotazione attribuita dalla precedente destinazione. I parcheggi pubblici dovranno sempre essere reperiti salvo la dimostrata impossibilità di disporre di spazi idonei, mentre la restante potrà essere monetizzata.

4. Le destinazioni d'uso per singoli settori funzionali sono così identificate:

- a. **R - RESIDENZIALE** (settore abitativo)

**R<sub>1</sub> - Abitazioni**

Per abitazioni si intendono oltre agli alloggi, gli spazi accessori e di servizio quali:

sottotetti accessibili

tavernette

cantinole

scale e locali comuni

**R<sub>2</sub> - Attrezzature al servizio delle abitazioni**

Comprendono gli impianti ed il servizio per il gioco, il tempo libero e lo sport, realizzati nell'ambito delle pertinenze private delle abitazioni.

- b. **A - AGRICOLA** (settore primario)

Si definisce attività agricola ogni attività connessa alla coltivazione della terra, alla silvicoltura, all'allevamento di animali nonché alla trasformazione e/o alla commercializzazione (diretta o in forma associativa) dei prodotti derivanti dall'uso agricolo del suolo:

**A<sub>1</sub> - Spazi destinati all'allevamento**

S'intendono gli spazi destinati all'allevamento, sia di autoconsumo che produttivo, aziendale e ricreative.

**A<sub>2</sub> - Locali per la lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli**

S'intendono gli spazi destinati allo stoccaggio, alla prima trasformazione alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootechnici aziendali.

**A<sub>3</sub> - Serre**

Per serre s'intendono le costruzioni destinate all'intensificazione del ciclo produttivo della coltura specializzata con copertura di porzioni di terreno coltivato.

Sono costituite da elementi leggeri rivestiti da materiale trasparente per la creazione di particolari condizioni climatiche.

**A<sub>4</sub> - Magazzini e silos**

Per magazzini e silos s'intendono i locali per il deposito di prodotti aziendali, dei materiali necessari alla produzione (quali foraggi, mangimi, semi, fertilizzanti, insetticidi, ecc.), e dei locali per il ricovero e la riparazione di macchine e attrezzature.

**A<sub>5</sub> - Coltivazione della terra, viticoltura, silvicoltura e utilizzazione di aree a scopo di forestazione e rimboschimento.**

**A<sub>6</sub> – Impianti e attrezzature agrituristiche,** si intendono le attività rientranti in quelle del settore agricolo ma orientate a svolgere anche funzioni di supporto ricettive, ricreative e commerciali, anche con presenza di animali, normate da specifica legislazione regionale.

c. **P - PRODUTTIVA** (settore secondario)

L'attività produttiva si distingue in attività industriale e artigianale:

**P<sub>1</sub> - Industriale**

L'attività industriale è l'insieme delle operazioni che concorrono alla produzione e alla trasformazione dei beni mediante l'impiego simultaneo e coordinato delle materie prime, del lavoro, del capitale, della tecnologia e dell'imprenditorialità.

**P<sub>2</sub> - Artigianale**

L'attività artigianale si distingue in produzione e di servizio.

**P<sub>2.1</sub> - Artigianato di produzione**

L'artigianato di produzione è finalizzato alla produzione e/o stoccaggio di beni comuni e di prodotti di pronto impiego operando anche per conto e in collaborazione con le industrie attraverso la lavorazione intermedia e la fornitura di prodotti lavorati o semilavorati, purché svolta con le caratteristiche e nei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di artigianato.

**P<sub>2.2</sub> - Artigianato di servizio**

L'artigianato di servizio viene equiparato alle "attività paracommerciali" di cui al successivo punto d).

**P<sub>3</sub> - Depositi a cielo aperto**

Per deposito a cielo aperto s'intendono gli spazi destinati a deposito di materiali e manufatti edili, di cantiere, ferrosi (anche per commercializzazione), nonché spazi per depositi e stoccaggio di merci senza accesso di pubblico per attività connesse alla vendita (ad esempio roulotte, motocaravan, autoveicoli nuovi e usati, materiali edili, ecc.).

d. **T - TERZIARIA, DIREZIONALE, COMMERCIALE, TURISTICO**

**RICETTIVA** (settore terziario)

**T<sub>1</sub> - Uffici e studi professionali**

Sono spazi che comportano limitato concorso di pubblico, comprendono gli uffici, gli studi professionali, gli ambulatori medici, le attività di servizio alle imprese di piccole e medie dimensioni, le agenzie, gli sportelli bancari e assicurativi, compresi i relativi spazi di servizio e di supporto e gli spazi tecnici.

#### **T<sub>2</sub> - Complessi terziari e direzionali**

Sono spazi che comportano grande concorso di pubblico e comprendono gli uffici (pubblici e privati) di grandi dimensioni, le attività direzionali di carattere pubblico e privato, le attività amministrative, finanziarie, assicurative, di rappresentanza, di interesse generale, le attività di terziario avanzato e specializzato operanti nell'area della produzione e dei servizi reali delle imprese.

Si definisce attività commerciale o equiparata ogni attività connessa alla vendita o noleggio di merci, alla somministrazione di alimenti e/o bevande o all'erogazione diretta sul posto di servizi al pubblico.

#### **T<sub>3</sub> - Commercio in esercizi di vicinato**

Sono le attività con superfici di vendita non superiore a 150 mq oltre alle superfici di servizio, uffici, spazi tecnici, magazzini, ecc.

#### **T<sub>4</sub> - Commercio in medie strutture**

Sono le attività superiori a quelle degli esercizi di vicinato, con superficie di vendita fino a 1.500 mq.

#### **T<sub>5</sub>- Commercio in grandi strutture**

Sono le attività superiori a quelle degli esercizi di media struttura e cioè con superficie di vendita superiore a 1.500 mq.

#### **T<sub>6</sub> - Struttura di Vendita Unitaria**

Per Struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi una Media o una Grande Struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico - edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.

Non si configura comunque una Struttura di vendita organizzata in forma unitaria quando si verificano una o più delle singole condizioni:

- la superficie di vendita dell'insieme degli esercizi di commercio al dettaglio non superi i 150 m<sup>2</sup>;
- l'accesso del pubblico ai singoli esercizi, ancorché siti in un unico edificio, avvenga solo tramite pubbliche via o piazze (salvo che si tratti di spazi di circolazione coperti interni al centro ceduti alla Pubblica Amministrazione), che si caratterizzano come "Centri Commerciali naturali";

La superficie di vendita delle Strutture di vendita unitarie è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio che le costituiscono. Tale superficie determina la classificazione in uno dei tipi di cui al successivo ART. 13, e determina l'ammissibilità o meno del centro in funzione del tipo di sistema commerciale di appartenenza.

Qualora nella Struttura di vendita unitaria siano presenti anche attività paracommerciali, la loro ammissibilità viene valutata separatamente a livello di tipologia, in funzione del totale della superficie di vendita del paracommerciale.

#### **T<sub>7</sub> - Commercio all'ingrosso**

S'intendono magazzini e depositi nei settori alimentari ed extralimentari, con relativi spazi di servizio e di supporto, uffici, mense ed altri servizi, nonché spazi destinati a processi produttivi strettamente complementari nei quali viene svolta la vendita all'ingrosso definita ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/98.

#### **T<sub>8</sub> - Turistico ricettiva**

È l'insieme delle costruzioni e delle installazioni che concernono l'ospitalità e le attività di svago o di distensione.

Le attività ricettive comprendono alberghi, pensioni, locande, residence, costituiti sia dalle parti ricettive vere e proprie (stanze, mini appartamenti, ecc.), sia delle parti di servizio, di soggiorno e di ritrovo (cucine, lavanderie, spazi tecnici, autorimesse, ristoranti, bar, sale di riunione).

#### **T<sub>9</sub> - Turistico ricettiva all'aria aperta**

Sono gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggi in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

#### **T<sub>10</sub> - Somministrazione di Alimenti e Bevande**

Sono considerate attività di somministrazione di alimenti e/o bevande aperte al pubblico, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono esercitate, tutte quelle attività di somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati caratterizzate da una fruizione da parte del pubblico analoga a quelle delle attività commerciali vere e proprie, e che quindi abbiano:

- la presenza del personale addetto alle lavorazioni e/o alla prestazione dei servizi (salvo che non si tratti di unità locali senza addetti – tipo distributori automatici, ecc.);
- l'accesso diretto del pubblico nei locali dove avviene la somministrazione e/o in locali ad essi adiacenti.

Non rientrano in questa destinazione i locali destinati alla preparazione di pasti da consumarsi in locali diversi e non adiacenti a quelli di lavorazione (es. centri di cottura, sedi di società di catering e simili), né gli spazi destinati alla preparazione e al consumo di pasti per il personale di un'azienda, posti all'interno dell'azienda stessa e non accessibili da parte del pubblico esterno.

#### **T<sub>11</sub> - Attività paracommerciali**

Sono considerate attività paracommerciali indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono esercitate tutte quelle attività di servizio e/o di produzione per il consumo immediato caratterizzate da una fruizione da parte del pubblico analoga a quelle delle attività commerciali vere e proprie, e che quindi abbiano:

- la presenza del personale addetto alle lavorazioni e/o alla prestazione dei servizi (salvo che non si tratti di unità locali senza addetti – tipo bancomat, distributori automatici, ecc.);
- l'accesso diretto del pubblico nei locali dove avvengono le lavorazioni o l'erogazione dei servizi e/o in locali ad essi adiacenti;
- non risultino inquinanti, rumorose o nocive ai sensi della normativa vigente.

Rientrano in queste categorie a titolo indicativo le attività di acconciatore, parrucchiere, estetista, centri di abbronzatura, centri fitness, laboratori di produzione di prodotti di gastronomia, pizza da asporto, gelateria,

riparatori, fotografi, eliografi, corniciai, lavanderie, tintorie, stirerie, calzolerie, laboratori di analisi mediche o cliniche con accesso diretto del pubblico, sale da gioco e biliardo, bingo, ecc, ed in generale tutte quelle attività tradizionalmente indicate come "artigianato di servizio", anche se svolte da operatori non aventi la qualifica di artigiano purché prevedano l'accesso diretto del pubblico. In caso contrario verranno classificate come attività produttive.

Sono parimenti considerate come attività paracommerciali, purché aventi le caratteristiche di cui al punto precedente:

- le agenzie assicurative, immobiliari, di intermediazione, di servizi ausiliari alla circolazione dei veicoli (scuole guida, agenzie pratiche auto), di viaggi di lavoro interinale e di intermediazione nei trasporti e in generale tutte quelle rientranti del disposto dell'art. 115 del TULPS e successive modifiche o a specifiche normative di legge;
- i locali per la raccolta di puntate o scommesse (botteghini del lotto, sale da "bingo", sale scommesse e simili)
- le attività di noleggio di beni mobili registrati o no.

#### e. **IP - INTERESSE PUBBLICO**

##### **IP<sub>1</sub> - Terziario specialistico e dei servizi**

S'intendono gli impianti di carattere generale al servizio dell'abitato, possono essere pubbliche o di proprietà privata ma aperte al pubblico uso.

##### **IP<sub>2</sub> - Attrezzature per l'istruzione**

Comprendono gli immobili e le attrezzature private e pubbliche destinate all'istruzione nonché altre attrezzature inerenti l'assistenza e l'educazione.

##### **IP<sub>3</sub> - Attrezzature per lo spettacolo**

S'intendono gli spazi destinati a cinema, teatro, locali per lo spettacolo, locali da ballo, sale di ritrovo; oltre agli spazi destinati al pubblico sono compresi gli spazi di servizio e di supporto, uffici complementari e spazi tecnici.

##### **IP<sub>4</sub> - Attrezzature culturali**

È l'insieme di edifici e installazioni estranee all'attività scolastica, destinati allo sviluppo delle conoscenze generali nelle varie branchie del sapere.

Le attrezzature culturali comprendono sedi per mostre, sedi di centri culturali, ricreative e per il tempo libero, centri congressuali polivalenti,

musei, biblioteche, aule per incontri, ivi compresi spazi di servizio, di supporto e spazi tecnici.

#### **IP<sub>5</sub> - Attrezzature sociali e assistenziali**

È l'insieme dei servizi di assistenza sociale disponibili per una comunità urbana e comprendono farmacie, ambulatori, servizi per anziani, per handicappati, day hospital, centri di riabilitazione, ivi compresi spazi di servizio e di supporto, spazi tecnici.

#### **IP<sub>6</sub> - Sedi istituzionali e amministrative**

Le sedi istituzionali e amministrative comprendono le sedi istituzionali politiche, sindacali o di categoria, le sedi per gli organi decentrati dello stato, uffici finanziari, giudiziari di rappresentanza istituzionale.

Le attrezzature comprendono gli spazi e le funzioni di servizio e di supporto e gli spazi tecnici.

È prevista inoltre la presenza di servizi come bar, ristoranti, sedi associative, sale riunioni.

#### **IP<sub>7</sub> - Attrezzature d'interesse comune civili e religiose**

Le attrezzature d'interesse comune comprendono i servizi sociali di quartiere, quali centri civici, uffici di quartiere, sedi decentrate dell'amministrazione locale, sedi di associazione di partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa di quartiere, organi decentrati dell'amministrazione pubblica, servizi sociali, assistenziali, educativi, ricreativi, di gestione pubblica, gli edifici per il culto e opere parrocchiali, istituti religiosi, educativi ed assistenziali nonché le attrezzature complementari, quali attività culturali, ricreative e sportive.

#### **IP<sub>8</sub> - Attrezzature per il verde**

Comprendono le aree di uso pubblico sistematiche con specie vegetali (prative, arbustive, d'alto fusto, ecc.) adatte per la ricreazione, il gioco libero, il riposo, la rigenerazione dell'ossigeno, il filtraggio dei rumori e dello smog, la creazione di paesaggi naturali alternativi alle masse edificate.

Essi comprendono, oltre agli spazi a verde di cui sopra, percorsi pedonali e ciclabili, spiazzi per il gioco (non recintati), elementi edilizi di arredo e servizio (pergole, fontane, gazebo, chioschi, servizi igienici, parterre, ecc.).

### **IP<sub>9</sub> - Attrezzature per lo sport**

Le attrezzature per lo sport comprendono gli impianti e i servizi necessari ad attrezzature per il gioco e lo sport, le aree destinate all'impiantistica sportiva pubblica e privata.

Esse comprendono attrezzature coperte, quali palestre, coperture fisse e/o smontabili per campi sportivi, palazzetti dello sport, piscine coperte ed attrezzature scoperte corrispondenti ai campi, alle vasche alle pedane e alle piste per la pratica sportiva all'aperto.

Sono inoltre compresi gli spazi di servizio (spogliatoi, servizi igienici, bar, sale di ritrovo, ecc.) e gli spazi tecnici.

### **IP<sub>10</sub> - Attrezzature per la sicurezza**

Comprendono gli immobili e le attrezzature pubbliche preposte alla sicurezza, compresi i relativi alloggiamenti, spazi per depositi, magazzini e ricovero attrezzi (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile).

### **IP<sub>11</sub> - Attrezzature tecnologiche per i servizi tecnici urbani**

Comprendono insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti e dei servizi tecnologici urbani e produttivi, i centri di raccolti dei rifiuti solidi urbani, le stazioni per l'autotrasporto, le sedi delle aziende di trasporto pubblico, i magazzini e i depositi comunali, i relativi servizi, i locali accessori e gli spazi tecnici.

5. Le destinazioni d'uso principali, complementari/compatibili e le relative destinazioni non ammissibili aggregate per settori funzionali comprendono:

a. **Destinazione principale: R - Residenziale**

Destinazioni complementari/compatibili:

**P<sub>2.2</sub>** - Artigianato di servizio, **T<sub>1</sub>** - Uffici e studi professionali, **T<sub>3</sub>** - Commercio in esercizi di vicinato, **T<sub>8</sub>** - Turistico-ricettivo, **T<sub>10</sub>** - Somministrazione di Alimenti e Bevande, **T<sub>11</sub>** - Attività paracommerciali, **IP** - Interesse pubblico;

Destinazioni non ammissibili:

Tutte le destinazioni principali e le relative destinazioni complementari/compatibili di cui ai successivi punti b), c), d), e), ad eccezione di quelle già contemplate al presente punto.

b. **Destinazione principale: P - Produttiva**

Destinazioni complementari/compatibili:

**R<sub>1</sub>** - Abitazioni di servizio nella misura massima del 15% della SL destinata all'attività con un massimo di 150 mq per ciascuna attività insediata, **T<sub>1</sub>** - Uffici e studi professionali, **T<sub>3</sub>** - Commercio in esercizi di vicinato, **T<sub>7</sub>** - Commercio all'ingrosso, **T<sub>10</sub>** - Somministrazione di Alimenti e Bevande, **T<sub>11</sub>** - Attività paracommerciali, **IP** - Interesse pubblico;

Destinazioni non ammissibili:

Tutte le destinazioni principali e le relative destinazioni complementari/compatibili di cui al precedente punto a) ed ai successivi punti c), d), e), ad eccezione di quelle già contemplate al presente punto.

c. **Destinazione principale: T - Terziaria, Direzionale, Commerciale, Turistico ricettiva**

Destinazioni complementari/compatibili:

**R<sub>1</sub>** - Abitazioni di servizio nella misura massima del 15% della SL destinata all'attività con un massimo di 150 mq per ciascuna attività insediata, **P<sub>1</sub>** - Industriale, **P<sub>2</sub>** - Artigianale, **IP** - Interesse pubblico;

Destinazioni non ammissibili:

Tutte le destinazioni principali e le relative destinazioni complementari/compatibili di cui ai precedenti punti a), b) ed ai successivi punti d), e) ad eccezione di quelle già contemplate al presente punto.

d. **Destinazione principale: A - Agricola**

Destinazioni complementari/compatibili:

**R<sub>1</sub>** - Abitazioni sia di servizio che di recupero di tipologia residenziale preesistente e dismessa specificamente localizzate;

Destinazioni non ammissibili:

Tutte le destinazioni principali e le relative destinazioni complementari/compatibili di cui ai precedenti punti a), b), c) ed al successivo punto e) ad eccezione di quelle già contemplate al presente punto.

e. **Destinazione principale: IP - Interesse pubblico**

Destinazioni complementari/compatibili:

**R<sub>1</sub>** - Abitazioni di servizio;

Destinazioni non ammissibili:

Tutte le destinazioni principali e le relative destinazioni complementari/compatibili di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ad eccezione di quelle già contemplate al presente punto.

## ART. 13 DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ EQUIPARATE

### 1. Ambito di applicazione e definizioni

- a. Le presenti norme hanno validità in riferimento ad ogni edificio o area con destinazione d'uso commerciale o equiparata, definita ai sensi del precedente ART. 12.
- b. Gli insediamenti commerciali sono classificati in relazione alla superficie di vendita, con riferimento alle diverse tipologie distributive definite dall'art. 4 del D.Lgs. 114/98.

Per superficie di vendita (Sv) di un esercizio commerciale definito ai sensi del precedente ART. 12, si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

- c. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della DGR X/1193/13 e s.m.i., la superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita è calcolata in misura di 1/8 della SL, e vanno applicate le specifiche prescrizioni contenute in tale paragrafo della normativa regionale.
- d. L'attività di commercio al dettaglio deve essere esercitata con specifico riferimento ad uno od entrambi i seguenti settori merceologici:

alimentare

non alimentare

- e. Sono individuate le seguenti tipologie distributive:

Esercizio di vicinato	<b>EVI</b>	Superficie di vendita minore o uguale a 150 mq
Medie strutture di vendita	<b>MSV</b>	Superficie di vendita da 151 a 1.500 mq
Grande struttura di vendita	<b>GSV</b>	Superficie di vendita maggiore di 1.500 mq
Struttura di vendita unitaria	<b>SU</b>	Definizione contenuta nell'ART. 12 comma 4 lett. d

- f. Laddove sia consentito l'insediamento di una tipologia di attività, sono sempre ammesse tipologie con superficie di vendita inferiore a quella massima consentita dalle norme.

## **2. Insediamento di attività commerciali**

- a. Su tutto il Territorio Comunale è consentito insediare attività dei tipi **T<sub>3</sub>** - Commercio in esercizi di vicinato, **T<sub>10</sub>** - Somministrazione di Alimenti e Bevande e **T<sub>11</sub>** - Attività paracommerciali, ove le norme delle singole aree ed ambiti ammettano la destinazione d'uso commerciale.
- b. Negli ambiti "TC – Aree ed ambiti per attività terziarie, direzionali e commerciali", è consentito insediare medie strutture di vendita (MSV) con superficie di vendita inferiore a 1.500 mq;
- c. Sul Territorio Comunale non è consentito l'insediamento di grandi strutture di vendita (GSV).
- d. Sono sempre consentiti gli ampliamenti di superficie all'interno della medesima tipologia commerciale.
- e. L'insediamento e l'ampliamento delle strutture di vendita aventi dimensione superiore all'esercizio di vicinato (EVI) è assoggettato a titolo abilitativo convenzionato finalizzato all'individuazione in loco almeno degli standard a parcheggio pubblico e alla valutazione e realizzazione di soluzioni viabilistiche che ne minimizzino l'impatto sulla rete viaria esistente attraverso idonei approfondimenti in sede di studio dell'impatto viabilistico con analisi di traffico e risoluzione dell'accessibilità diretta alle strutture.
- f. Le strutture di vendita operanti alla data di adozione della presente normativa vengono confermate nella loro effettiva consistenza; gli edifici nei quali sono inserite si intendono destinati all'insediamento di strutture di vendita della medesima tipologia esistente, come indicato nel precedente punto, fermo restando l'adeguamento della dotazione di servizi per attrezzature pubbliche e di uso pubblico nella misura prevista al successivo punto 4.

## **3. Disposizioni sulla compatibilità urbanistica, viabilistica ed ambientale**

- a. In caso di realizzazione di interventi comportanti opere edilizie e destinati ad ospitare attività con superficie di vendita superiore ai 150 mq, è necessario garantire che i nuovi insediamenti commerciali abbiano accesso ed uscita dalla viabilità ordinaria senza che l'accumulo di traffico diretto e proveniente dal parcheggio di pertinenza dell'attività crei intralcio alla circolazione; a tal fine, se necessarie, dovranno essere previste apposite

opere di raccordo alla viabilità ordinaria, insistenti su aree comprese nel comparto di intervento.

- b. Per gli insediamenti commerciali di Medie strutture di vendita la realizzazione di efficaci soluzioni di accesso e uscita per i clienti ed i fornitori, che non compromettano la fluidità del traffico sulla viabilità esistente, costituisce condizione imprescindibile per l'ammissibilità del nuovo insediamento commerciale.
- c. Per il reperimento degli spazi da destinare a parcheggio degli insediamenti commerciali è di norma consentito l'utilizzo delle fasce di rispetto stradali, a condizione che vi si preveda un'adeguata sistemazione paesaggistica, anche con opere di mitigazione e l'impiego di verde arbustivo e alberato.

#### 4. Dotazione di servizi per attrezzature pubbliche e di uso pubblico

Per le attività commerciali diverse da quelle di vicinato e ammissibili ai sensi del precedente punto 2 sono prescritte le seguenti dotazioni di aree per servizi pubblici (standard).

##### a. Medie strutture di vendita (MSV)

Lo standard minimo, anche nel caso di attività che vendono merci ingombranti, è pari al 100% della SL di cui almeno il 50% destinato a parcheggi. La dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico deve essere assicurata in aree a diretto servizio dell'ambito commerciale.

In caso di dimostrata impossibilità a reperire all'interno dell'area la quantità di standard necessaria, si potrà ricorrere alla monetizzazione di tale standard in misura non superiore, comunque, al 50% dello standard totale.

##### b. Gli ampliamenti delle medie strutture di vendita già esistenti alla data di adozione delle presenti norme saranno consentiti solamente a condizione che venga dimostrata la conformità alle presenti norme sulla dotazione di parcheggi e di aree a standard in rapporto all'intera superficie commerciale risultante a seguito dell'ampliamento.

##### c. È fatto salvo il diritto degli operatori commerciali in esercizio alla data di adozione del PGT, o dei loro aventi causa per subingresso per atto tra vivi o mortis causa, a proseguire l'attività commerciale in assenza di modifiche urbanistiche ai locali sede dell'attività stessa.

## ART. 14 TUTELA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE

**1.** Il PGT costituisce parte integrante del Piano del Paesaggio Lombardo ai sensi del Piano Territoriale Regionale (PTR), coerentemente con le disposizioni in esso contenute e con quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). La tutela paesaggistica ed ambientale si esercita mediante il recepimento e la puntuale applicazione degli indirizzi di tutela, parte I espressi dal Piano Paesaggistico (PPR) per la fascia geografica e l'unità tipologica di paesaggio di appartenenza e dal capo I del Titolo II del PTCP che tratta degli ambiti di rilevanza paesistico-ambientale.

In particolare, ci si riferisce a:

- rete ecologica provinciale;
- tutela e lo sviluppo del verde urbano;
- salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
- valutazione ambientale dei progetti;
- prescrizioni di natura paesistico/ambientale;
- disciplina per la realizzazione delle “greenways”.
- tutela delle aree di particolare interesse ambientale/paesistico;

### 2. La rete ecologica

È articolata in:

- a. Elementi costitutivi fondamentali, che comprendono le seguenti unità ecologiche diffuse sul territorio:
  1. Aree Sorgenti di biodiversità di secondo livello (CAS), che devono essere tutelate con attenzione particolare e che vengono salvaguardate allo scopo di concorrere alla dotazione del futuro ampliamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Brughiera Briantea quali elementi di primo appoggio;
  2. Corridoi ecologici di secondo livello (ECS), che devono essere tutelati con la massima attenzione in quanto connettono geograficamente e funzionalmente le sorgenti di biodiversità consentendo il mantenimento dei flussi riproduttivi tra le popolazioni ed organismi viventi;
  3. Stepping stones (STS), meritevoli di tutela, attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio, per il loro ruolo di

supporto funzionale alla rete ecologica in assenza di corridoi ecologici continui.

- b. Zone tampone (BZP e BZS), nelle quali è prioritariamente tutelata l'attività agricola e viene favorita la soluzione delle problematiche ad essa connesse; fatte salve le necessarie ed imprescindibili necessità di sviluppo edilizio in aderenza ai criteri di sostenibilità espressi dal PTCP.
- c. Nelle aree corrispondenti alla rete ecologica sono escluse le seguenti attività:
  1. l'edificazione e il mutamento di destinazione d'uso del suolo, con le seguenti eccezioni:
    - l'edificazione e il mutamento di destinazione d' uso del suolo ricadenti nelle zone tampone;
    - la costruzione della sola struttura edilizia strettamente pertinente la conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della L.R. 12/05, limitatamente alle aziende agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo, all'allevamento e alla silvicoltura;
    - i mutamenti d'uso del suolo finalizzati alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente naturale e alla tutela idrogeologica, da conseguirsi prioritariamente mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
    - la realizzazione di piste forestali, piste ciclabili ed altre vie verdi (greenways);
    - la costruzione di recinzioni permanenti, purché poste nelle immediate adiacenze delle abitazioni e delle strutture aziendali o realizzate con siepi di specie vegetali autoctone e congruenti con l'orizzonte fitoclimatico, nonché di recinzioni temporanee a protezione di nuove piantagioni e colture pregiate o di particolare valore economico.
  2. la chiusura di sentieri esistenti e di altre vie verdi (greenways), salvo per esigenze di incolumità pubblica e di tutela ambientale;
    - l'alterazione delle tipologie dei materiali di sentieri e manufatti di valore storico-testimoniale;
    - la distruzione o l'alterazione di zone umide, vegetazioni di brughiera e prati magri;

- l'introduzione nell'ambiente naturale di specie e sottospecie arboree ed arbustive estranee agli ecosistemi presenti nel territorio provinciale e ai relativi orizzonti fitoclimatici; tale prescrizione non si estende alla coltivazione di specie di utilizzo agricolo, né si applica nei giardini pubblici e privati;
  - l'immissione nell'ambiente naturale di fauna appartenente a specie e sottospecie non autoctone del territorio provinciale.
- d. L'edificazione ai sensi del titolo terzo della parte seconda della L.R. 12/05, è comunque subordinata:
1. all'accertamento da parte del Sindaco dell'effettiva esistenza e del funzionamento dell'azienda agricola;
  2. a specifica certificazione, disposta dai competenti uffici provinciali, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa dal punto di vista dell'adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario; Il rispetto degli indici massimi di edificabilità previsti dal titolo terzo della parte seconda della L.R. 12/05, deve essere comunque verificato computando la disponibilità, da parte del legittimo richiedente, di terreni ubicati nel comune o nei comuni contermini, purché collegati fra loro da un nesso funzionale evidenziato in un piano aziendale.

### **3. La tutela e lo sviluppo del verde urbano**

- a. Gli interventi di trasformazione, ampliamento o sostituzione (demolizione e ricostruzione) di edifici esistenti tipologicamente connotati dalla presenza di un giardino o di un parco sono ammessi anche con modifiche delle pertinenze a verde, purché nello stato definitivo conseguente al progetto risulti salvaguardata tale tipologia.
- b. Ogni richiesta di titolo abilitativo a costruire che comporti trasformazione di aree inedificate deve essere corredata da dettagliato rilievo delle eventuali alberature esistenti, e dal progetto della nuova sistemazione esterna proposta, con l'indicazione delle specie arboree sostitutive o di nuovo impianto, delle eventuali zone a giardino o a orto, delle opere accessorie di pavimentazione, recinzione, arredo fisso.

Tutte le essenze arboree siano esse ad alto fusto piuttosto che ad arbusto o siepe devono appartenere alle specie autoctone ed avere basso indice allergenico.

Nel caso di compatti nei quali siano esistenti macchie boscate o essenze di pregio o di alto fusto, il progetto planivolumetrico dovrà preoccuparsi di salvaguardare l'esistente situazione del verde che potrà essere considerato ai fini del rispetto degli indici del presente articolo.

Ogni albero di alto fusto abbattuto deve essere sostituito, a meno che le caratteristiche del progetto supportate da considerazioni tecniche agronomiche non comprovino esplicitamente la scelta di differenti soluzioni.

c. Nel caso di nuovi interventi ad esclusione di quelli compresi nelle aree di trasformazione e sviluppo degli ambiti strategici per i quali sono prevalenti gli indirizzi contenuti nelle schede allegate alla normativa dei Documenti di Piano, se previsti, al fine di garantire la riqualificazione ambientale dei luoghi e la mitigazione dell'impatto visivo dei costruendi edifici è fatto obbligo di prevedere la seguente dotazione minima di verde, mediante utilizzo di specie botaniche (arboree od arbustive) a basso indice allergenico:

1. Ambiti di trasformazione a piano attuativo o titolo abilitativo assistito e lotti convenzionati (LC):

- Indice arboreo: 1 albero ogni 200 mq di St
- Indice arbustivo: 1 arbusto ogni 50 mq di St

2. Aree a parcheggio pubblico funzionali all'intervento, in quanto richieste dalle norme del Documento di Piano con dotazione minima autonoma ed aggiuntiva:

- Indice arboreo: 1 albero ogni 2 posti auto
- Indice arbustivo: 2 arbusti ogni 1 posto auto

3. Per tutti i restanti ambiti normati nel Titolo III – "Normativa specifica delle aree e degli ambiti" si fa riferimento, dove presente, all'indice Pn:

#### **4. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico.**

a. Viene perseguita in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 18 del PTCP:

- mediante l'individuazione, classificazione e regolamentazione dei centri e dei nuclei di antica formazione;

- mediante l'identificazione e la regolamentazione dei beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, con le relative aree pertinenziali e di salvaguardia.

La specifica normativa d'attuazione è riportata nel successivo titolo III.

b. Viene inoltre garantita:

- perseguiendo livelli progettuali qualitativamente apprezzabili mediante la valutazione paesistica dei progetti da parte della Commissione per il Paesaggio;
- tutelando e sviluppando il verde.

## **5. La valutazione paesistica dei progetti**

- Negli ambiti soggetti ad autorizzazione paesaggistica essa viene effettuata applicando i criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.
- Negli ambiti non soggetti ad autorizzazione paesaggistica utilizzando le linee guida per l'esame paesistico dei progetti di cui alla D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045.

Ai fini della determinazione della sensibilità paesistica si deve fare riferimento all'elaborato grafico "*Sensibilità paesistica dei siti*" ed alle specifiche "*Schede di valutazione della sensibilità paesistica dei siti*" (elaborato S).

## **6. Livelli e modalità di intervento che stabiliscono particolari cautele**

a. ***Strutture edilizie pertinenti la conduzione dei fondi:***

Le nuove costruzioni devono costituire un complesso organico e compatto che eviti la dispersione sul territorio e l'elevato consumo di suolo, essere adeguatamente inserite nel contesto paesistico circostante attraverso l'adozione di misure di mitigazione cromatica e degli impatti sulle visuali aperte; inoltre negli interventi sull'edilizia rurale esistente si deve perseguire l'obiettivo di salvaguardarne l'assetto morfologico e tipologico, laddove si ravvisi la presenza di matrici storiche, in caso contrario, un miglioramento degli aspetti morfologici e compositivi.

b. ***Abitazioni pertinenti gli esercenti l'attività agricola:***

Esse devono essere opportunamente aggregate alle circostanti strutture aziendali e devono soddisfare i requisiti di cui al precedente punto a.

c. ***Interventi nel nucleo di antica formazione:***

Si rinvia agli indirizzi contenuti nei gradi di intervento i cui obiettivi sono diversificati in funzione del grado di conservazione/identità tipologica dei singoli immobili.

**7. La disciplina per la realizzazione delle “greenways”**

Per la realizzazione dei progetti si deve fare riferimento agli indirizzi di cui alla parte seconda, punto C “La rete di mobilità dolce e i ‘tracciati guida paesistici’” dell’elaborato “Piano Paesaggistico – Tracciati base paesistici” del PTR ed all’allegato “Quaderno 3 “La mobilità dolce e la valorizzazione paesaggistica della rete stradale esistente”.

**8. Prescrizioni di tutela delle aree di particolare interesse ambientale/paesistico**

a. Gli ambiti di elevata naturalità: ambiti del territorio comunale posti ad altitudine pari o superiore alla quota altimetrica di 800 metri sul livello medio del mare costituiscono ambiti di elevata naturalità così definiti e regolamentati dall’art. 17 delle Norme Tecniche del Piano Paesaggistico del Piano Territoriale Regionale (PTR).

Per tali ambiti il PGT, mediante la presente Normativa, coerentemente ai disposti del PTR, i cui disposti normativi si intendono qui integralmente recepiti, si propone di:

- recuperare e preservare l’alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi;
- recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo;
- favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali;
- promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente;
- recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono.

Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del PTR e del PGT le seguenti attività:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, purché gli interventi siano rispettosi dell'identità e della peculiarità del costruito preesistente;
- opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
- utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo;
- opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;
- piccole derivazioni d'acqua, ove risultino comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, da verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006;
- opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto inserimento paesaggistico delle stesse;
- eventuali nuove strade, necessarie per consentire l'accesso ad attività già insediate, realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 3,00 e piazze di scambio, avendo cura di attraversare in modo idraulicamente corretto i corsi d'acqua intercettati dagli stessi tracciati e di convogliare e smaltire adeguatamente le acque meteoriche su di esso dilavanti.

Non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi motorizzati a due o più ruote.

Potrà essere regolamentata la percorribilità delle strade agrosilvopastorali mediante limitazione dell'uso a specifiche categorie; a tale scopo potranno essere poste in opera specifiche barriere.

Non è consentito:

- l'abbandono di materiali provenienti da scavi, demolizioni, sfalci e da tagli di piante;

- lo scarico di acque meteoriche al di fuori di appositi ruscelli e cunette recapitanti le acque in modo controllato ed idraulicamente idoneo, negli impluvi naturali.

I suoli pavimentati ed impermeabilizzati dovranno essere limitati allo stretto indispensabile, dovendo, i terreni, risultare permeabili all'acqua in netta prevalenza.

- Cartellonistica e mezzi pubblicitari:** valgono le seguenti prescrizioni specifiche:

- cartellonistica stradale: è sempre ammisible la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada, da collocare con attenzione in rapporto a posizione e numero dei cartelli;
- cartellonistica informativa (ad es. quella relativa ad emergenze naturalistiche o storico artistiche, percorsi tematici, informazioni di carattere turistico): è ammisible, nel rispetto delle specifiche indicazioni di settore della Giunta regionale, a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l'introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico nel contesto;
- cartellonistica e altri mezzi pubblicitari: sono da escludersi lungo tutti i tracciati stradali all'esterno dei centri abitati e devono essere valutati con grande attenzione all'interno
- dell'urbanizzato, al fine di evitare l'introduzione di elementi di evidente disturbo visivo, anche temporaneo.

## ART. 15 PRESCRIZIONI INERENTI AL RETICOLO IDRICO

Si desumono dall'indagine della componente geologica, idrogeologica e sismica, redatta ai sensi dell'art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, che è parte integrante del Piano di Governo del Territorio.

Con riferimento a detto studio, il rilascio di tutti i titoli abilitativi è subordinato alle prescrizioni in esso contenute.

## **ART. 16 PRESCRIZIONI INERENTI ALLE CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA**

Si desumono dall'indagine della componente geologica, idrogeologica e sismica, redatta ai sensi dell'art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, che è parte integrante del Piano di Governo del Territorio.

Con riferimento a detto studio, il rilascio di tutti i titoli abilitativi è subordinato alle prescrizioni in esso contenute.

## **ART. 17 PRESCRIZIONI INERENTI ALLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE**

Si desumono dall'indagine della componente geologica, idrogeologica e sismica, redatta ai sensi dell'art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, che è parte integrante del Piano di Governo del Territorio.

Con riferimento a detto studio, il rilascio di tutti i titoli abilitativi è subordinato alle prescrizioni in esso contenute.

## **TITOLO III - NORMATIVA SPECIFICA DELLE AREE E DEGLI AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO**

---

### **ART. 18 AREE ED AMBITI CON PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE**

- 1.** Le aree e gli ambiti normati nei successivi articoli sono caratterizzati dalla presenza della prevalente destinazione residenziale. Le presenti norme individuano, nella disciplina generale relativa, destinazioni, indici e modalità d'intervento salvo diverse puntuali indicazioni contenute nella regolamentazione degli Ambiti di trasformazione prevista nella normativa del Documento di Piano.
  - a.** Salvo specifiche e puntuali diverse disposizioni, il recupero di sottotetti a fini abitativi nei modi previsti dalla legislazione vigente è consentito solo per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT. Per tutti gli altri casi, gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi sono assimilati ad interventi di nuova edificazione.
  - b.** Per le attività produttive esistenti negli ambiti residenziali sono consentiti gli interventi elencati all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) del DPR 380/2001. Eventuali ampliamenti potranno essere consentiti solo previa attestazione mediante idonea documentazione che gli stessi sono essenziali per la realizzazione di nuovi presidi atti a mitigare l'impatto dell'attività sull'ambiente circostante. L'autorizzazione agli interventi dovrà essere rilasciata solo qualora venga dimostrata la compatibilità delle attività con le funzioni residenziali con particolare riferimento a rumore, emissioni in atmosfera, odori, rifiuti, scarichi idrici, circolazione dei mezzi. Non sono consentiti in ogni caso ampliamenti relativi a cicli di lavorazione.

### **ART. 19 NAF - CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE**

#### **1. Caratteri generali**

In relazione allo stato di degrado ed alle esigenze di recupero del patrimonio edilizio esistente - ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e seguenti della legge

n. 457/1978 - sono state individuate come zone di recupero i nuclei di antica formazione, di seguito normati.

I nuclei di antica formazione si riferiscono agli ambiti a prevalente destinazione residenziale di antica formazione.

Comprendono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani già presenti all'epoca della redazione della prima levatura IGM (anni 1882-88) che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che per tali caratteristiche possano considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi.

Sono individuate nella tavola delle Modalità d'Intervento alla scala 1:2.000 e normate in quella di dettaglio alla scala 1:1.000 con cinque diversi gradi di fattibilità.

L'inventario e la schedatura delle unità edilizie effettuato mediante tavole grafiche e repertorio fotografico, nonché l'individuazione delle Modalità d'Intervento contenute nell'elaborato grafico prescrittivo alla scala 1:1.000 sono parte integrante degli elementi costitutivi il Piano delle Regole.

## 2. Destinazioni d'uso

Principale: **R – Residenziale** (punto 5a dell' ART. 12).

## 3. Modalità di intervento

Le definizioni delle tipologie degli interventi di recupero dal patrimonio edilizio esistente e l'elenco delle opere ammesse sono quelli di cui all'art. 3, comma 1 del DPR 380/2001, con le ulteriori precisazioni contenute nei successivi gradi d'intervento.

La classificazione degli interventi (graficamente localizzati nell'elaborato "Modalità d'intervento") e le modalità operative sono le seguenti:

a. **Grado esteso a tutti gli immobili:**

Straordinaria manutenzione mediante titolo abilitativo diretto

b. **Grado d'intervento di livello 1 (GL1)** - Restauro finalizzato alla conservazione ed al recupero degli edifici di interesse storico, artistico ed ambientale.

Interventi finalizzati al restauro conservativo e al consolidamento statico nel rispetto (anche mediante ripristino) della tipologia distributiva esistente, quando sia riferita ai caratteri originari dell'edificio. È ammessa

anche la ricostruzione di elementi architettonico-decorativi, nell'assoluto rispetto dei valori estetici originari. Nella contestualità degli interventi di restauro è prescritta l'eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico-documentario. Il progetto deve essere corredata da un rilievo particolareggiato dell'edificio, degli apparati decorativi, delle aree di pertinenza e da rigorose analisi e documentazioni storico-filologiche, e deve essere eseguito con impiego di materiali e tecniche conformi a quelle originarie.

Gli interventi si attuano mediante titolo abilitativo diretto.

- c. **Grado d'intervento di livello 2 (GL2)** – Risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia interna finalizzata al mantenimento e alla ricomposizione dei caratteri compositivi e tipologici dei prospetti.

Interventi finalizzati al riuso degli spazi interni mediante redistribuzione spaziale e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio.

Ci si dovrà preoccupare di non alterare la sagoma del fabbricato ed i caratteri decorativi, compositivi e tipologici dei prospetti.

Le eventuali porzioni prospettiche che dovessero, nello stato di fatto, risultare non coerenti con le preesistenze, dovranno essere ricondotte all'unitarietà compositiva.

Il progetto deve essere corredata da un dettagliato rilievo grafico e fotografico del fabbricato, dei suoi apparati formali, tecnici e decorativi, delle aree di pertinenza e da un'analisi storico-filologica, e deve essere eseguito con impiego di materiali e tecniche conformi a quelle originarie.

Tutti gli interventi si attuano mediante titolo abilitativo diretto.

- d. **Grado d'intervento di livello 3 (GL3)** – Ristrutturazione edilizia con ricostituzione dell'edificio.

Interventi edili di ristrutturazione mediante riuso e trasformazione dell'edificio nelle sue connotazioni formali e decorative.

Gli elementi tipologici, architettonici e decorativi connotativi della tradizione rurale, puntualmente identificati e documentati mediante rilievo grafico e fotografico, devono essere mantenuti e valorizzati evitandone la banalizzazione.

Gli interventi oltre la straordinaria manutenzione si attuano mediante permesso di costruire convenzionato o atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto.

- e. **Grado d'intervento di livello 4 (GL4)** - Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con conservazione di sedime e sagoma.

Interventi finalizzati alla parziale o totale demolizione ed alla successiva ricostruzione dell'edificio senza variazione della sagoma e del sedime, nel rispetto delle adiacenze di pertinenza ed entro i limiti volumetrici esistenti di cui al successivo comma 5.a.

Ci si dovrà preoccupare della ricomposizione formale e tipologica dei prospetti che dovranno risultare coerenti con il contesto.

Gli interventi edilizi oltre il risanamento conservativo si attuano mediante permesso di costruire convenzionato o atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto.

- f. **Grado d'intervento di livello 5 (GL5)** - Ristrutturazione edilizia mediante ricomposizione volumetrica.

Interventi finalizzati alle trasformazioni dell'involucro esterno per migliorarne la coerenza architettonica ed ambientale con il contesto circostante.

Gli interventi edilizi oltre il risanamento conservativo di grado 2 si attuano mediante permesso di costruire con obbligo di adeguamento dell'involucro esterno finalizzato alla ricostituzione dell'identità dell'edificio nelle sue connotazioni formali e decorative valutate in relazione al contesto circostante.

Gli interventi oltre il grado 2 si attuano mediante permesso di costruire convenzionato.

- g. **Modifica del grado d'intervento**

È nella facoltà dell'avente titolo all'intervento chiedere l'applicazione di gradi diversi rispetto a quello con cui l'immobile è individuato, nel caso non lo ritenga rispondente allo stato di fatto.

La richiesta, che deve essere corredata da una dettagliata relazione che ne evidensi i motivi, documentati con l'ausilio di materiale grafico, fotografico e storico-filologico, deve in tale caso essere attivata mediante richiesta di permesso di costruire.

#### **4. Prescrizioni particolari**

- a. Oltre alle modalità operative contenute nel precedente punto 3 si applicano i seguenti **indirizzi di tutela**:
- 1 Le Unità Urbanistiche sono complessi che per elementi connotativi (tipologia dei fabbricati, composizione pianoaltimetrica, corti comuni a proprietà indivisa, relazioni intercorrenti con il contesto in cui sono compresi) hanno rilevanza architettonica ed ambientale e costituiscono testimonianza attuale del tessuto storico che li ha generati. Gli interventi previsti su immobili compresi nelle unità urbanistiche dovrebbero essere, se possibile, attuati con un progetto di recupero e riqualificazione esteso all'intero ambito. Qualora ciò non risultasse possibile, dovrà essere individuata la porzione oggetto di possibile intervento autonomo. Il progetto dovrà però preoccuparsi di garantire l'unitarietà morfologica dell'agglomerato a cui appartiene e la coerenza formale degli aspetti compositivi d'insieme. All'Amministrazione spetta il compito di interlocutore sostitutivo delle proprietà che non partecipano al progetto e di garante del coordinamento tra gli interventi che verranno attuati in tempi diversi.
  - 2 Gli interventi previsti su immobili compresi negli ambiti di valorizzazione dei caratteri dell'impianto urbanistico devono preoccuparsi di garantire, anche se attuati in tempi diversi, l'unitarietà spaziale dell'agglomerato a cui appartengono e la coerenza formale degli aspetti compositivi d'insieme. Nel caso in cui ci siano spazi comuni a proprietà indivisa gli aventi titolo dovranno impegnarsi, con atto unilaterale d'obbligo registrato a farsi carico della riqualificazione delle aree libere su richiesta dell'Amministrazione nel momento in cui sarà in grado di effettuarne il coordinamento.
  - 3 Gli interventi previsti su immobili che concorrono a formare significative quinte prospettiche di relazione con gli spazi pubblici devono preoccuparsi di garantire la conservazione, la valorizzazione ed il recupero dei caratteri decorativi e compositivi. Non devono essere alterate in particolare le partizioni di facciata, le eventuali zoccolature e/o cornici marcapiano, i livelli di colmo e di gronda.

- 4 Gli interventi previsti su immobili contraddistinti da elementi decorativi caratterizzanti l'edificio devono garantirne il mantenimento e la valorizzazione.
  - 5 L'esecuzione di opere manutentive o di recupero su immobili che presentano elementi compositivi in contrasto con i caratteri tipologici dell'edificio e /o con il contesto edilizio circostante deve comprendere la loro riqualificazione.
  - 6 Nel caso sia verificata l'esistenza di manufatti accessori non coerenti con il contesto circostante, la cui esistenza è legittimata da titolo abilitativo o condono, l'obbligo di adeguamento deve essere contestuale alla realizzazione degli interventi richiesti per l'edificio a cui sono pertinenziali.
  - 7 L'eventuale recupero abitativo dei sottotetti esistenti attuato mediante formazione di nuove aperture sia nei prospetti che nelle falde di copertura deve essere abilitato da permesso di costruire. Deve essere comunque effettuato senza variazione delle sagome né incremento delle altezze sia di colmo che di gronda esistenti.
  - 8 Gli interventi su edifici connotati dalla presenza di un giardino di cui prevedano la sistemazione o la modifica, devono preoccuparsi di documentare che nello stato definitivo conseguente al progetto risulta salvaguardata tale tipologia.  
Ogni richiesta di titolo abilitativo che comporti presenza e trasformazione di superfici inedificate deve essere corredata da dettagliato rilievo delle eventuali alberature esistenti e dal progetto della nuova sistemazione proposta con l'indicazione delle specie arboree sostitutive o di nuovo impianto, delle eventuali zone a giardino o a orto, delle opere di pavimentazione, recinzione e arredo.  
Nel caso di unità d'intervento nelle quali siano presenti apparati arborei, essenze di pregio o di alto fusto, il progetto dovrà preoccuparsi di salvaguardare l'esistente situazione.
- b. Su tutti gli edifici e per tutti gli interventi devono essere osservate le seguenti **prescrizioni tecniche ed edilizie:**
- 1 Le coperture dei fabbricati compresi nei nuclei di antica formazione devono avere per forme e materiali caratteristiche di coerenza

ambientale e di omogeneità. Dovranno essere a falda inclinata con materiali uniformati a quelli dell'uso e dalla tradizione locale.

- 2 Le aree libere, i manufatti accessori disgiunti dal fabbricato principale e gli apparati a verde che costituiscono pertinenza delle unità censite ne assumono il grado, salvo diverse specifiche note.
- 3 Nelle aree inedificate di pertinenza degli edifici esistenti sono consentite solo opere accessorie e di arredo che non costituiscano nuovo volume aggiuntivo e che non alterino le caratteristiche ambientali e morfologiche dei luoghi.
- 4 Gli edifici accessori esistenti in occasione di interventi manutentivi devono essere opportunamente adeguati mediante opere tali da renderli omogenei e compatibili con l'insieme costruito e con l'edificio principale a cui sono pertinenziati.

Tali edifici devono comunque conservare sia la superficie coperta che il volume esistenti; in caso di loro abbattimento non ne è consentito il recupero in altra localizzazione.

Vi sono ammesse le funzioni che escludono qualsiasi forma di utilizzo con permanenza continuativa di persone.

- 5 In ogni caso e per qualsiasi intervento non è consentito alterare le quote altimetriche del terreno preesistente.
- 6 Per i seguenti immobili, vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, qualsiasi intervento dovrà essere sottoposto alla competente Soprintendenza: complesso della chiesa di Santa Margherita, chiesa di San Pietro, ex filanda Gavazzi, edificio a torre di via Diaz.

c. **Prescrizioni speciali:**

- 1 Sull'edificio contrassegnato da apposito simbolo grafico (\*) sulla tavola delle modalità di intervento alla scala 1:1.000 deve essere riservata, coerentemente agli obbiettivi del piano dei Servizi, una porzione porticata al piano terra avente larghezza netta di almeno m 1,50 per la realizzazione di passaggio pedonale lungo la strettoia di via Vittorio Veneto.
- 2 Per l'ex bocciodromo, contrassegnato da apposito simbolo grafico (\*\*) sulla tavola delle modalità di intervento alla scala 1:1.000:
  - a. la volumetria recuperabile ad uso residenziale è fissata in 500 mc;

- b. la richiesta di titolo abilitativo a costruire deve avvenire mediante permesso di costruire convenzionato corredato da certificazione degli Enti gestori dei sottoservizi di adeguatezza delle reti esistenti ovvero delle opere necessarie per adeguarli;
- c. per ottenere l'efficacia del titolo abilitativo a costruire occorrerà che il Soggetto richiedente si impegni a concorrere nelle spese od alla realizzazione di opere ritenute necessarie dall'Amministrazione, a titolo esemplificativo: realizzazione di servizi igienici pubblici a servizio dell'area mercato, ed a cedere o monetizzare in accordo con l'Amministrazione le aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nella misura minima non inferiore a 30 mq/abitante (indice di 115 mc/abitante);

## 5. Parametri edificatori

I parametri di utilizzazione per i nuclei di antica formazione sono i seguenti:

- a. **IF - Indice di edificabilità fondiaria**: la densità degli interventi di tipo conservativo non potrà superare quella preesistente, computata senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente, prive di valore storico-artistico-ambientale; quella degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nonché di sostituzione di edifici, non deve superare quella calcolata sulla base della volumetria complessiva preesistente. Quest'ultima deve intendersi quella totale dell'edificio considerato, calcolata vuoto per pieno e quindi comprensiva di tutti i piani fuori terra compresi quelli di sottotetto.
- b. **H - Altezza massima**: per le opere di tipo conservativo non è consentito superare l'altezza degli edifici preesistenti, computata senza tener conto di soprastrutture o sopraelevazioni aggiuntive. Per le operazioni di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nonché sostituzione di edifici, l'altezza dell'edificio in progetto non potrà superare l'altezza media degli edifici preesistenti circostanti compresi nello stesso comparto urbanistico.
- c. **D s, D c, D v - distanze**: le distanze dagli spazi pubblici, dal confine stradale e tra gli edifici non dovranno essere inferiori a quelle preesistenti, salvo diverse prescrizioni che nel caso di pianificazione attuativa l'Amministrazione Comunale potrà stabilire per realizzare opportuni allineamenti tra gli edifici, o per migliorare la viabilità ed i relativi spazi per

la sosta degli autoveicoli. Devono comunque essere fatte salve le disposizioni di cui al Codice Civile.

## 6. Piani di recupero previgenti

Le previsioni delle convenzioni e dei piani attuativi previgenti, individuati negli elaborati grafici delle modalità di intervento e nella seguente tabella, conservano piena efficacia sino alla loro scadenza di validità (dieci anni dall'approvazione); successivamente a tale data l'uso edificatorio di dette aree è disciplinato da quanto disposto nel punto 3.

<b>n.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Pratica</b>	<b>data approvazione</b>
1	Villa San Benedetto	10/2001	15/02/2002
2	Via Prato 33	33/2001	27/09/2001
3	Via Vittorio Veneto 46	124/2007	31/03/2008
4	Via Pulici (Curt d'Industria)	62/2008	30/03/2009

ART. 20 **VA** - AREE ED AMBITI CON ELEVATA INCIDENZA DI VERDE AMBIENTALE

### 1. Caratteri generali

Le aree e gli ambiti con elevata incidenza di verde ambientale comprendono gli insediamenti a ville e parchi.

### 2. Destinazioni d'uso

Principale: **R – Residenziale** (punto 5a dell'ART. 12).

### 3. Modalità d'intervento

Sugli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme sono consentiti a titolo abilitativo diretto gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPR 380/2001.

### 4. Parametri edificatori

**IF** Indice di edificabilità fondiaria:

Sugli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme sono consentiti ampliamenti con incremento volumetrico "una tantum" nella misura di: IV (Incremento Volumetrico) = k / VE (Volume residenziale Esistente), dove k è un coefficiente pari a 50.000 per i lotti con SF >

1.000 mq e pari a 25.000 per i lotti con SF < 1.000 mq, con un incremento massimo di mc 200.

Restano esclusi gli edifici che dall'entrata in vigore della L.R. 12/05 hanno già fruito di analogo trattamento nell'ambito della normativa previgente.

- ICF** Indice di copertura fondiaria minore o uguale al 20% della SF.
- H** Altezza massima di m 7,50 equivalenti a due piani fuori terra.
- Hrs** Altezza massima di m 8,30.
- D s** Distanza di manufatti ed edifici dalle strade maggiore o uguale a m 5,00.
- D c** Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà maggiore o uguale a m 5,00.
- D p** Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale a m 10,00.
- IPF** Indice di permeabilità maggiore o uguale al 35% della SF.
- PN** Indice di piantumazione: 1 albero ogni 100 mq di SF; 1 arbusto ogni 50 mq di SF.

## **5. Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico**

Sono edifici di pregio architettonico, ovvero beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico quelli individuati con apposito simbolo grafico nella tavola delle modalità di intervento e di seguito elencati:

- ex edificio scolastico;
- complesso della villa Bassi Greppi
- complesso della villa Bassi Roncaldier (villa S. Benedetto)
- villa Brunati
- villa Campari
- villa Della Porta
- villa Greppi
- villa La Galetera
- villa Masciadri
- complesso della villa Parravicini di Persia (con l'oratorio di S. Elisabetta)
- villa Pellegrini Somaini
- villa Pontiggia

- villa Seveso
- “curt di Munfaret” in via Roma

Sui sopraindicati manufatti sono consentite solo interventi secondo procedure e metodiche riconducibili al grado di intervento di livello 2 (GL2) di cui al precedente ART. 19.

Per questi beni è comunque esclusa la possibilità di modifica del grado di intervento di cui al punto g del comma 3 del precedente ART. 19.

## **6. Alberi monumentali ai sensi dell'art. 16 delle NTA del PTCP**

Sono alberi monumentali gli esemplari arborei di valore monumentale individuati con apposito simbolo grafico nella tavola delle modalità di intervento e di seguito elencati:

Nome Specifico	Nome Comune	Comune	Località	Quota	UTM_E	UTM_N
<i>Fagus sylvatica purpurea</i>	Faggio rosso	Albese	Casa Santa Chiara	406	1512388	5071683
<i>Ginko biloba</i>	Ginko	Albese	Casa Santa Chiara	406	1512388	5071683

Nei confronti degli alberi monumentali è vietata ogni azione, diretta o indiretta, che possa causarne il deterioramento della forma, del portamento e dello stato sanitario, fatte salve provate esigenze di pubbliche incolumità.

## **ART. 21 AUV – AREE ED AMBITI CON SIGNIFICATIVA PRESENZA DI VERDE, DI MANTENIMENTO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO**

### **1. Caratteri generali**

Gli ambiti normati in questo articolo comprendono le aree già edificate a densità bassa, con tipologia prevalente a villa/villino e presenza di ampi giardini, con caratteri morfologici di interesse paesaggistico.

### **2. Destinazioni d'uso**

Principale: **R – Residenziale** (punto 5a dell'ART. 12).

### **3. Modalità d'intervento**

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi a titolo abilitativo diretto.

#### **4. Parametri edificatori**

a. Per i lotti edificati si applicano i seguenti parametri:

- IF** Indice di edificabilità fondiaria: pari all'esistente; nel caso di ampliamenti, è previsto un incremento volumetrico "una tantum" nella misura di IV (Incremento Volumetrico) = k / VE (Volume residenziale Esistente), dove k è un coefficiente pari a 150.000, con un incremento massimo di mc 400;
- ICF** Indice di copertura fondiaria minore o uguale al 25% del lotto.
- H** Altezza massima pari all'esistente o con un massimo di m 7,50 corrispondente a n. 2 piani fuori terra.
- D s** Distanza di manufatti ed edifici dalle strade maggiore o uguale a m 5,00.
- D c** Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà maggiore o uguale a m 5,00.
- D p** Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale a m 10,00.
- IPF** Indice di permeabilità maggiore o uguale al 40% della SF.

b. Nei **lotti risultanti ancora liberi** da impegnativa volumetrica a seguito di verifica con IF di 0,40 mc/mq rispetto al volume esistente, a prescindere dall'ampliamento, è consentita, a titolo abilitativo diretto, nuova edificazione e si applicano i seguenti parametri:

- IF** Indice di edificabilità fondiaria: si applica l'indice massimo di 0,30 mc/mq per i primi 1.000 mq e 0,10 mc/mq per i successivi.
- ICF** Indice di copertura fondiaria minore o uguale al 25% del lotto.
- H** Altezza massima di m 7,50 equivalenti a due piani fuori terra.
- D s** Distanza di manufatti ed edifici dalle strade maggiore o uguale a m 5,00.
- D c** Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà maggiore o uguale a m 5,00.
- D p** Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale a m 10,00.
- IPF** Indice di permeabilità maggiore o uguale al 40% della SF.

c. Nei **lotti liberi**, come risultanti catastalmente alla data di adozione delle presenti norme, e non utilizzati precedentemente a fini edificatori o

vincolati da atto specifico, è consentita, a titolo abilitativo diretto, nuova edificazione e si applicano i seguenti parametri:

- IF** Indice di edificabilità fondiaria: si applica l'indice massimo di 0,35 mc/mq per i primi 1.000 mq e 0,10 mc/mq per i successivi.
- ICF** Indice di copertura fondiaria minore o uguale al 25% del lotto.
- H** Altezza massima di m 7,50 equivalenti a due piani fuori terra.
- D s** Distanza di manufatti ed edifici dalle strade maggiore o uguale a m 5,00.
- D c** Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà maggiore o uguale a m 5,00.
- D p** Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale a m 10,00.
- IPF** Indice di permeabilità maggiore o uguale al 40% della SF.

## ART. 22 **AU** – AREE ED AMBITI DI MANTENIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

### 1. Caratteri generali

Le aree e gli ambiti normati in questo articolo comprendono le aree già edificate che compongono il tessuto urbano consolidato.

### 2. Destinazioni d'uso

Principale: **R – Residenziale** (punto 5a dell'ART. 12).

### 3. Modalità d'intervento

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi a titolo abilitativo diretto.

### 4. Parametri edificatori

- a. Per i lotti edificati la cui **densità fondiaria** risulti essere **superiore a 1,31 mc/mq** si applicano i seguenti parametri:

- IF** Indice di edificabilità fondiaria: pari all'esistente.
- ICF** Indice di copertura fondiaria pari all'esistente.
- H** Altezza massima pari all'esistente o con un massimo di m 10,50 corrispondente a tre piani fuori terra.

- D s** Distanza di manufatti ed edifici dalle strade maggiore o uguale a m 5,00.
- D c** Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà maggiore o uguale a m 5,00.
- D p** Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale a m 10,00.
- IPF** Indice di permeabilità maggiore o uguale al 30% della SF.
- b. Per i lotti edificati la cui **densità fondiaria** risulti essere **compresa tra 1,21 e 1,30 mc/mq** si applicano i seguenti parametri:
- IF** Indice di edificabilità fondiaria: pari all'esistente; nel caso di ampliamenti, è previsto un incremento volumetrico "una tantum" nella misura di IV (Incremento Volumetrico) = k / VE (Volume residenziale Esistente), dove k è un coefficiente pari a 25.000, con un incremento massimo di mc 100.
- ICF** Indice di copertura fondiaria minore o uguale al 45% del lotto.
- H** Altezza massima pari all'esistente o con un massimo di m 10,50 corrispondente a tre piani fuori terra.
- D s** Distanza di manufatti ed edifici dalle strade maggiore o uguale a m 5,00.
- D c** Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà maggiore o uguale a m 5,00.
- D p** Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale a m 10,00.
- IPF** Indice di permeabilità maggiore o uguale al 30% della SF.
- c. Per i lotti edificati la cui **densità fondiaria** risulti essere **compresa tra 1,01 e 1,20 mc/mq** si applicano i seguenti parametri:
- IF** Indice di edificabilità fondiaria: pari all'esistente; nel caso di ampliamenti, è previsto un incremento volumetrico "una tantum" nella misura di IV (Incremento Volumetrico) = k / VE (Volume residenziale Esistente), dove k è un coefficiente pari a 50.000, con un incremento massimo di mc 150.
- ICF** Indice di copertura fondiaria minore o uguale al 40% del lotto.
- H** Altezza massima pari all'esistente o con un massimo di m 7,50 corrispondente a due piani fuori terra.

- D s** Distanza di manufatti ed edifici dalle strade maggiore o uguale a m 5,00.
- D c** Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà maggiore o uguale a m 5,00.
- D p** Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale a m 10,00.
- IPF** Indice di permeabilità maggiore o uguale al 35% della SF.
- d. Per i lotti edificati la cui **densità fondiaria** risulti essere **minore di 1,00 mc/mq** si applicano i seguenti parametri:
- IF** Indice di edificabilità fondiaria: pari all'esistente; nel caso di ampliamenti, è previsto un incremento volumetrico "una tantum" nella misura di IV (Incremento Volumetrico) = k / VE (Volume residenziale Esistente), dove k è un coefficiente pari a 75.000, con un incremento massimo di mc 200, la cui altezza massima misurata alla gronda ed al colmo non potrà eccedere le altezze esistenti, esclusi i limiti minimi indispensabili per raggiungere nei sottotetti l'altezza media di m 2,40.
- ICF** Indice di copertura fondiaria minore o uguale al 35% del lotto.
- H** Altezza massima pari all'esistente o con un massimo di m 7,50 corrispondente a due piani fuori terra.
- D s** Distanza di manufatti ed edifici dalle strade maggiore o uguale a m 5,00.
- D c** Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà maggiore o uguale a m 5,00.
- D p** Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale a m 10,00.
- IPF** Indice di permeabilità maggiore o uguale al 40% della SF.
- e. Nei **lotti risultanti ancora liberi** da impegnativa volumetrica a seguito di verifica con IF di 1,00 mc/mq rispetto al volume esistente, a prescindere dall'ampliamento, è consentita, a titolo abilitativo diretto, nuova edificazione e si applicano i seguenti parametri:
- IF** Indice di edificabilità fondiaria: si applica l'indice massimo di 0,40 mc/mq per i primi 800 mq e 0,10 mc/mq per i successivi.
- ICF** Indice di copertura fondiaria minore o uguale al 30% del lotto.
- H** Altezza massima di m 7,50 equivalenti a due piani fuori terra.

- D s** Distanza di manufatti ed edifici dalle strade maggiore o uguale a m 5,00.
- D c** Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà maggiore o uguale a m 5,00.
- D p** Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale a m 10,00.
- IPF** Indice di permeabilità maggiore o uguale al 40% della SF.
- f. Nei **lotti liberi**, come risultanti catastalmente alla data di adozione delle presenti norme, e non utilizzati precedentemente a fini edificatori o vincolati da atto specifico, è consentita, a titolo abilitativo diretto, nuova edificazione e si applicano i seguenti parametri:
- IF** Indice di edificabilità fondiaria: si applica l'indice massimo di 0,50 mc/mq per i primi 800 mq e 0,10 mc/mq per i successivi.
- ICF** Indice di copertura fondiaria minore o uguale al 30% della SF.
- H** Altezza massima di m 7,50 equivalenti a due piani fuori terra.
- D s** Distanza di manufatti ed edifici dalle strade maggiore o uguale a m 5,00.
- D c** Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà maggiore o uguale a m 5,00.
- D p** Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale a m 10,00.
- IPF** Indice di permeabilità maggiore o uguale al 40% della SF.

## 5. Prescrizioni particolari

- a. Nei lotti edificati di cui alle precedenti lettere, a, b, c, d, in caso di demolizione dell'intero organismo edilizio e conseguente ricostruzione, è prevista, ai **fini della promozione della rigenerazione urbana e dell'efficienza energetica**, un'incentivazione fino al 20% del volume demolito, subordinatamente al conseguimento di una **ulteriore de-impermeabilizzazione del suolo**, nonché di una **prestazione energetica superiore** ai limiti previsti dalla vigente normativa regionale;
1. la modulazione del beneficio volumetrico in funzione dei risultati attesi potrà essere oggetto di specifico regolamento attuativo;

2. gli interventi sono attuati mediante titolo abilitativo assistito da atto unilaterale d'obbligo con negoziazione, secondo i criteri di cui all'art. 10 della normativa del Documento di Piano;
  3. per ottenere l'efficacia del titolo abilitativo a costruire occorrerà che il Soggetto richiedente presenti atto d'obbligo debitamente registrato e trascritto in cui si impegna a concorrere nelle spese od alla realizzazione di opere ritenute necessarie dall'Amministrazione ed a cedere o monetizzare in accordo con l'Amministrazione le aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nella misura minima non inferiore a 30 mq/abitante (indice di 115 mc/abitante).
- b. Per gli edifici aventi destinazione produttiva alla data di approvazione del PGT sulla base del quale viene effettuata la presente variante, le attività comprese tra le funzioni non ammissibili saranno tollerate a condizione che rispondano alle prescrizioni del Regolamento di Igiene Locale; e sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPR 380/2001. Viene altresì ammessa, a dismissione certificata delle attività, la riconversione con funzioni residenziali e compatibili **nei limiti dell'80% della superficie lorda SL esistente mediante titolo abilitativo diretto**. Eventuali parametri edilizi in deroga a quelli di cui al precedente comma 4 potranno essere assentiti mediante Programmi Integrati di Intervento, di cui al capo III della Normativa del Documento di Piano, o equipollenti strumenti attuativi che propongano altre diverse destinazioni funzionali. Il suddetto programma o qualsiasi altra fattispecie di piano attuativo venisse prescelta dovranno essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS.
- c. Per il lotto identificato con la sigla **LC/1:**
1. la volumetria edificabile è fissata in 500 mc;
  2. la richiesta di titolo abilitativo a costruire deve avvenire mediante permesso di costruire corredata da certificazione degli Enti gestori dei sottoservizi di adeguatezza delle reti esistenti ovvero delle opere necessarie per adeguarli;
  3. per ottenere l'efficacia del titolo abilitativo a costruire occorrerà che il Soggetto richiedente presenti atto d'obbligo debitamente registrato e trascritto in cui si impegna a concorrere nelle spese od alla realizzazione di opere ritenute necessarie dall'Amministrazione ed a

cedere o monetizzare in accordo con l'Amministrazione le aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nella misura minima non inferiore a 30 mq/abitante (indice di 115 mc/abitante).

d. Per il lotto identificato con la sigla **LC/2:**

1. la volumetria edificabile è fissata in 450 mc;
2. la richiesta di titolo abilitativo a costruire deve avvenire mediante permesso di costruire corredato da certificazione degli Enti gestori dei sottoservizi di adeguatezza delle reti esistenti ovvero delle opere necessarie per adeguarli;
3. per ottenere l'efficacia del titolo abilitativo a costruire occorrerà che il Soggetto richiedente presenti atto d'obbligo debitamente registrato e trascritto in cui si impegna a cedere le aree necessarie alla realizzazione di un marciapiede lungo via Montorfano fino all'intersezione con via Roma ed a concorrere nelle spese od alla realizzazione di opere ritenute necessarie dall'Amministrazione ed a cedere o monetizzare in accordo con l'Amministrazione le aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nella misura minima non inferiore a 30 mq/abitante (indice di 115 mc/abitante).

e. Per il lotto identificato con la sigla **LC/3:**

1. la volumetria edificabile è fissata in 500 mc;
2. la richiesta di titolo abilitativo a costruire deve avvenire mediante permesso di costruire corredato da certificazione degli Enti gestori dei sottoservizi di adeguatezza delle reti esistenti ovvero delle opere necessarie per adeguarli;
3. per ottenere l'efficacia del titolo abilitativo a costruire occorrerà che il Soggetto richiedente presenti atto d'obbligo debitamente registrato e trascritto in cui si impegna a concorrere nelle spese od alla realizzazione di opere ritenute necessarie dall'Amministrazione ed a cedere o monetizzare in accordo con l'Amministrazione le aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nella misura minima non inferiore a 30 mq/abitante (indice di 115 mc/abitante); le tipologie edilizie ed i materiali dovranno essere attentamente valutati in relazione al contesto del nucleo di antica formazione adiacente.

**ART. 23 NR - EDIFICI E RELATIVE PERTINENZE NON REGOLATI DALLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA - AREE ED AMBITI MONTANI CONNOTATI DALLA PRESENZA DI EDIFICI E NUCLEI RURALI**

### **1. Caratteri generali**

Si tratta degli edifici e relative pertinenze ricadenti nelle aree destinate all'agricoltura non adibiti ad usi agricoli di cui una parte riconducibile in alcuni casi ad una originaria tipologia rurale, comprese le aree strettamente pertinenti. Comprende inoltre le parti del territorio interessate da singoli edifici e aggregati di antica formazione che rivestono carattere di particolare testimonianza storico ambientale per la loro origine rurale. Tali insediamenti, non regolati dalle norme in materia di edificazione nelle aree agricole, si intendono mantenere nello stato di fatto.

### **2. Destinazioni d'uso**

Per tutti gli edifici esistenti e con attività dismesse o mai attivate, aventi impianto tipologico confacente, sono consentite destinazioni d'uso residenziali o assimilabili alla residenza mediante interventi di recupero del patrimonio edilizio.

### **3. Modalità d'intervento**

- a. Mediante titolo abilitativo diretto sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) del DPR 380/2001.
- b. Mediante titolo abilitativo assistito da atto unilaterale d'obbligo con negoziazione, secondo i criteri di cui all'art. 10 della normativa del Documento di Piano sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, con le seguenti prescrizioni particolari:
  1. Per tutti gli edifici: demolizione e contestuale ricostruzione della stessa sagoma conformemente ai tipi edilizi preesistenti. La necessità di demolizione, limitatamente agli edifici che risultino privi di particolari e documentati valori storico-ambientali e che presentino evidenti e significative carenze statiche, dovrà essere certificata da un tecnico abilitato mediante una approfondita analisi tecnica e documentale.
  2. Per gli edifici localizzati a nord della SP 37: ampliamento "una tantum" nella misura di IV (Incremento Volumetrico) = k / VE (Volume

residenziale Esistente), dove k è un coefficiente pari a 3.000, con un incremento massimo di mc 50 finalizzato agli adeguamenti igienico-sanitari alle disposizioni legislative vigenti. Le soluzioni progettuali cui ricondurre gli ampliamenti dovranno ispirarsi a criteri tali da non pregiudicare la fisionomia degli assetti originari sia paesaggistici che tipologico-ambientali. Restano esclusi gli edifici che alla data entrata in vigore del PGT hanno già fruito di analogo trattamento nell'ambito della normativa previgente.

3. Per gli edifici localizzati a sud della SP 37 a destinazione residenziale: ampliamento "una tantum" nella misura di: IV (Incremento Volumetrico) =  $k / VE$  (Volume Esistente), dove k è un coefficiente pari a 20.000, con un incremento massimo di mc 200, la cui altezza massima misurata alla gronda ed al colmo non potrà eccedere le altezze esistenti, esclusi i limiti minimi indispensabili per raggiungere nei sottotetti l'altezza media di m 2,40. Restano esclusi gli edifici che alla data entrata in vigore del PGT hanno già frutto di analogo trattamento nell'ambito della normativa previgente.
4. Per gli edifici localizzati a sud della SP 37 a destinazione produttiva, terziaria e commerciale ampliamento "una tantum" della superficie lorda SL esistente nella misura di: ISL (Incremento di Superficie lorda SL) =  $k / SLE$  (Superficie lorda SL Esistente), dove k è un coefficiente pari a 10.000, con un incremento massimo di mq 75, con il mantenimento delle altezze preesistenti. Restano esclusi gli edifici che alla data entrata in vigore del PGT hanno già frutto di analogo trattamento nell'ambito della normativa previgente.
5. Per ottenere l'efficacia del titolo abilitativo a costruire occorrerà che il Soggetto richiedente presenti atto d'obbligo debitamente registrato e trascritto in cui si impegna a concorrere nelle spese od alla realizzazione di opere ritenute necessarie dall'Amministrazione ed a cedere o monetizzare in accordo con l'Amministrazione le aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nella misura minima non inferiore a 30 mq/abitante (indice di 115 mc/abitante).

#### **4. Prescrizioni particolari**

- a. Qualsiasi intervento sull'edificato rurale dovrà avvenire nel rispetto delle

- tipologie edilizio/architettoniche, dei materiali e del linguaggio architettonico/cromatico tipico dell'architettura agricola locale.
- b. I progetti di recupero dovranno dettagliatamente documentare i sistemi di smaltimento delle acque in conformità alle prescrizioni del regolamento locale d'igiene vigente.
  - c. Le acque meteoriche dovranno essere convogliate in vasche di accumulo, disperdendo l'eccedenza nel terreno.
  - d. In mancanza di acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico per usi domestici dovrà essere garantito a cura e spese degli interessati agli interventi edilizi, nei modi consentiti dalle vigenti norme d'igiene.
  - e. Per gli interventi su manufatti serviti da strada carrabile deve essere garantita la dotazione di parcheggio primario di cui all'art. ART. 11 della presente normativa.

ART. 24 **IA** - AREE ED AMBITI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE: INDUSTRIALI, ARTIGIANALI

### **1. Caratteri generali**

Le aree e gli ambiti normati in questo articolo sono caratterizzati dalla prevalente destinazione d'uso produttiva.

Le presenti norme individuano, nella disciplina generale, destinazioni, indici e modalità di intervento salvo diverse puntuali indicazioni contenute nella regolamentazione degli ambiti di trasformazione di cui alla specifica normativa del Documento di Piano.

### **2. Destinazioni d'uso**

Principale: **P – produttiva** (punto 5b dell'ART. 12).

### **3. Modalità d'intervento**

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi a titolo abilitativo diretto.

### **4. Parametri edificatori**

**IF** Indice di edificabilità fondiaria 1,20 mq/mq.

**ICF** Indice di copertura fondiaria minore o uguale al 60% della SF.

- H** Altezza massima di m 10,50.
- D<sub>s</sub>** Distanza di manufatti ed edifici dalle strade maggiore o uguale a m 6,00.
- D<sub>c</sub>** Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà maggiore o uguale a m 6,00.
- D<sub>p</sub>** Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale a m 10,00.
- IPF** Indice di permeabilità maggiore o uguale al 30% della SF.
- PN** Indice di piantumazione: 1 albero ogni 150 mq di SF; 1 arbusto ogni 100 mq di SF.

## 5. Prescrizioni particolari

- Sono consentite altezze, per particolari esigenze tecnologiche (serbatoi, fumaioli, ecc.) sino alla quota di m 25,00, a condizione che la soluzione risulti ammissibile con le caratteristiche dell'ambiente circostante. Il progetto relativo deve essere sottoposto al vincolante ed obbligatorio parere della Commissione per il Paesaggio.
- Sono ammesse tettoie solo per i fabbricati esistenti alla data di approvazione delle presenti norme, non computabili ai fini del rapporto di copertura, nella misura non superiore al 10% della superficie coperta dell'edificio o del complesso produttivo (con un massimo di 200 mq e H massima di m 6,00).
- In corrispondenza del confine con altre zone residenziali i fabbricati dovranno essere distaccati di m 10 ed il relativo progetto dovrà prevedere una fascia di separazione a verde con superficie filtrante per evitare il propagarsi delle vibrazioni.
- Nel caso di attività rumorose in prossimità di edifici residenziali la dislocazione delle aperture non dovrà essere prospiciente le abitazioni.
- Per le aree produttive identificate come "ambiti produttivi non contestualizzati", a dismissione certificata delle attività, sarà possibile procedere con Programmi Integrati di Intervento che propongano altre diverse destinazioni funzionali.

## ART. 25 **TC** - AREE ED AMBITI PER ATTIVITÀ TERZIARIE, DIREZIONALI, COMMERCIALI, TURISTICO RICETTIVE

### 1. Caratteri generali

Le aree e gli ambiti normati in questo articolo sono caratterizzati dalle prevalenti destinazioni d'uso terziaria, direzionale, commerciale, turistico ricettiva.

Le presenti norme individuano nella disciplina generale, destinazioni, indici e modalità di intervento salvo diverse puntuali indicazioni contenute nella regolamentazione degli ambiti di trasformazione di cui alla specifica normativa del Documento di Piano.

### 2. Destinazioni d'uso

Principale: **T – terziaria, direzionale, commerciale, turistico ricettiva** (punto 5c dell'ART. 12).

### 3. Modalità di intervento

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi a titolo abilitativo semplice.

### 4. Parametri edificatori

**IF** Indice di edificabilità fondiaria 1,00 mq/mq.

**ICF** Indice di copertura fondiaria minore o uguale al 50% della SF.

**H** Altezza massima di m 10,00.

**D s** Distanza di manufatti ed edifici dalle strade maggiore o uguale a m 6,00.

**D c** Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà maggiore o uguale a m 6,00.

**D p** Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale a m 10,00.

**IPF** Indice di permeabilità maggiore o uguale al 30% della SF.

**PN** Indice di piantumazione: 1 albero ogni 150 mq di SF; 1 arbusto ogni 100 mq di SF.

### 5. Prescrizioni particolari

In corrispondenza del confine con altre zone residenziali i fabbricati dovranno essere distaccati di m 10 ed il relativo progetto dovrà prevedere una fascia di separazione a verde con superficie filtrante per evitare il propagarsi delle vibrazioni.

## ART. 26 AMBITI DI TRASFORMAZIONE

### **1. Caratteri generali**

Gli ambiti di trasformazione e sviluppo comprendono le aree inedificate o di riqualificazione del consolidato urbano (area urbanizzata - A.U.) sulle quali gli interventi edilizi residenziali, produttivi, terziario/direzionali e commerciali sono subordinati a pianificazione attuativa negoziata oppure a titolo abilitativo convenzionato.

### **2. Prescrizioni particolari**

Per la loro edificazione, non essendo conformate nelle presenti norme, si applicano le modalità di attuazione contenute nella specifica normativa degli indirizzi del Documento di Piano. Negli strumenti attuativi vengono fissati in via definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute nel Documento di Piano, gli indici urbanistico-edilizi necessari al conseguimento delle previsioni dello stesso, mentre le norme settoriali alle quali uniformarsi sono quelle contenute nel precedente Titolo II.

## ART. 27 AREE E COMPARTI A VOCAZIONE AGRICOLA

Le aree e i comparti a vocazione agricola comprendono le parti del territorio comunale esterne al contesto urbano consolidato (Area urbanizzata A.U.) destinate all'esercizio delle attività del settore primario.

Interessano i sedimi prativi, coltivati, inculti compresi nella rete ecologica.

Sono disciplinate sia ai fini della tutela delle residuali funzioni agricolo produttive (aree destinate all'agricoltura con efficacia prevalente), sia in qualità di importanti componenti del paesaggio.

Le presenti norme individuano, nella disciplina specifica relativa ai singoli ambiti, destinazioni, indici e modalità di intervento.

## ART. 28 AREE E COMPARTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

### 1. Caratteri generali

Le aree e i compatti destinati all'attività agricola di tipo produttivo si identificano in:

- a. a colture specializzate;
- b. aventi dimensioni significative per compattazione delle aree agricole contigue e funzionalmente connesse (efficacia agricola prevalente);
- c. puntuali, isolate, ma funzionalmente connesse ai compatti boscati.

### 2. Destinazione d'uso

Principale: **A – agricola** (punto d, comma 6 dell'ART. 12)

### 3. Modalità d'intervento

Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire che può essere rilasciato con le modalità indicate nell'art. 59 esclusivamente ai soggetti indicati nel successivo art. 60 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12.

### 4. Parametri edificatori

**IF** Indice di edificabilità fondiaria

- a. Per le abitazioni dell'imprenditore agricolo, qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente:
  - 0,06 mc/mq sui terreni a coltura specialistica orto-floro-vivaistica;
  - 0,01 mc/mq sui terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato pascolo permanente;
  - 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli.
- b. Per le attrezzature e le infrastrutture produttive necessarie per lo

svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (quindi stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli)

- Rapporto di copertura del 40 per cento dell’intera superficie aziendale per le serre;
  - Rapporto di copertura del 20 per cento per le aziende orto-floro-vivaistiche;
  - Rapporto di copertura del 10 per cento per tutte le altre tipologie.
- c. Per le eventuali attività agricole esistenti ed attive alla data di adozione del Piano i precedenti parametri sono aumentati del 20%.

**H** Altezza massima degli edifici residenziali di m 7,00; quella delle infrastrutture aziendali è funzionale alle esigenze produttive a condizione che la soluzione adottata non contrasti con specifici aspetti ambientali di cui l’Amministrazione dovrà dare puntuale indicazione in caso di diniego;

**D s** Distanza di manufatti ed edifici dalle strade maggiore o uguale a m 5,00.

**D c** Distanza di manufatti ed edifici dai confini di proprietà maggiore o uguale a m 5,00. Le stalle e gli altri ricoveri per animali in genere, di nuova realizzazione, utilizzati per l’allevamento, essendo classificate quali industrie insalubri di 1° classe ai sensi del TU.LL.SS., devono essere ubicati all’esterno del perimetro del centro abitato e distare almeno m 150,00 da ambiti a destinazione d’uso diversa. Le stesse distanze devono essere rispettate dagli edifici di nuova edificazione negli ambiti residenziali nei confronti delle strutture produttive agricole esistenti.

**D p** Distanza tra pareti sia finestrate che non finestrate e pareti di edifici antistanti maggiore o uguale a m 10,00.

## 5. Prescrizioni particolari

In tutte le aree, anche non contigue ed anche localizzate nei comuni limitrofi, computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di “non edificazione”, debitamente trascritto e registrato presso i registri immobiliari.

## ART. 29 AREE E COMPARTI PRATIVI E BOSCATI A CARATTERE AMBIENTALE, DI INTERPOSIZIONE TRA TERRITORIO RURALE ED EDIFICATO E DI POROSITÀ NEL CONSOLIDATO URBANO

### 1. Caratteri generali

Le aree e i compatti prativi e boscati di interposizione comprendono le parti del territorio agrario sia di contiguità al consolidato urbano che di elevata connotazione ambientale e paesistica che fungono da connettivo con il sistema ecologico e produttivo.

Sono destinate al mantenimento della funzione agricola, allo scopo di conseguire la salvaguardia di tutte le componenti costitutive dell'ambiente e del paesaggio agrario.

### 2. Destinazione d'uso

Principale: **A<sub>5</sub> – Coltivazione della terra e silvicoltura** quale destinazione d'uso specifica del settore (punto b, comma 5 dell'ART. 12)

### 3. Modalità di intervento

Sugli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme sono ammessi interventi di risanamento conservativo e di recupero edilizio rispettando e valorizzando, là dove ancora riscontrabili, le caratteristiche tipologiche ed i materiali originali della tradizione agraria locale.

Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire che può essere rilasciato con le modalità indicate nell'art. 59 esclusivamente ai soggetti indicati nel successivo art. 60 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12.

**I titoli volumetrici di questi compatti devono tuttavia essere trasferiti nelle aree e compatti destinati all'esercizio dell'attività agricola di cui al precedente ART. 28.**

### 4. Parametri edificatori

**IF** Indice di edificabilità fondiaria

- a. Per le abitazioni dell'imprenditore agricolo, qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente:

- 0,06 mc/mq con un massimo di 500 mc per azienda sui terreni a coltura specialistica orto-floro-vivaistica;
  - 0,01 mc/mq con un massimo di 500 mc per azienda, sui terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato pascolo permanente;
  - 0,03 mc/mq con un massimo di 500 mc per azienda sugli altri terreni agricoli.
- b. Per le attrezzature e le infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (quindi stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli)
- Rapporto di copertura del 40 per cento dell’intera superficie aziendale per le serre;
  - Rapporto di copertura del 20 per cento per le aziende orto-floro-vivaistiche;
  - Rapporto di copertura del 10 per cento per tutte le altre tipologie.
- c. Per le eventuali attività agricole esistenti ed attive alla data di adozione del Piano i precedenti parametri sono aumentati del 20%.

## **5. Prescrizioni particolari**

- a. Non sono consentite destinazioni complementari/compatibili.
- b. Sono escluse alterazioni della morfologia dei luoghi e mutamento della destinazione d’uso del suolo.
- c. È imposta la salvaguardia degli impianti arborei e la loro sostituzione in caso di degrado;
- d. Il taglio dei boschi è regolato dalla Legislazione Regionale;
- e. In tutte le aree, anche non contigue ed anche localizzate nei comuni limitrofi, computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di “non edificazione”, debitamente trascritto e registrato presso i registri immobiliari.

## ART. 30 VERDE AGRICOLO URBANO

### 1. Caratteri generali

Si tratta di aree inedificate poste all'interno del tessuto urbano consolidato che rivestono particolare valore ambientale e paesaggistico per gli elementi di naturalità che li contraddistinguono.

### 2. Destinazione d'uso

Principale: **A<sub>5</sub> – Coltivazione della terra e silvicoltura** quale destinazione d'uso specifica del settore (punto b, comma 5 dell'art. 12)

Complementari: orti urbani ad uso familiare, giardini e parchi

.

### 3. Modalità di intervento

Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire che può essere rilasciato con le modalità indicate nell'art. 59 esclusivamente ai soggetti indicati nel successivo art. 60 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12.

**I titoli volumetrici di questi compatti devono tuttavia essere trasferiti nelle aree e compatti destinati all'esercizio dell'attività agricola di cui al precedente ART. 28.**

### 4. Parametri edificatori

**IF** Indice di edificabilità fondiaria

a. Per le abitazioni dell'imprenditore agricolo, qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente:

- 0,06 mc/mq con un massimo di 500 mc per azienda sui terreni a coltura specialistica orto-floro-vivaistica;
- 0,01 mc/mq con un massimo di 500 mc per azienda, sui terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato pascolo permanente;
- 0,03 mc/mq con un massimo di 500 mc per azienda sugli altri terreni agricoli.

b. Per le attrezzature e le infrastrutture produttive necessarie per lo

svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (quindi stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli)

- Rapporto di copertura del 40 per cento dell’intera superficie aziendale per le serre;
  - Rapporto di copertura del 20 per cento per le aziende orto-floro-vivaistiche;
  - Rapporto di copertura del 10 per cento per tutte le altre tipologie.
- c. Per le eventuali attività agricole esistenti ed attive alla data di adozione del Piano i precedenti parametri sono aumentati del 20%.

## 5. Prescrizioni particolari

- a. È ammessa la realizzazione di recinzioni, anche da parte di soggetti diversi da quelli indicati all’art. 60 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, solo se di pertinenza di edifici esistenti e subordinatamente al parere vincolante della commissione per il paesaggio; è ammessa altresì la realizzazione di recinzioni esclusivamente con essenze autoctone anche per le aree non di pertinenza degli edifici.
- b. Sono escluse alterazioni della morfologia dei luoghi e mutamento della destinazione d’uso del suolo.
- c. È imposta la salvaguardia degli impianti arborei e la loro sostituzione in caso di degrado.
- d. In tutte le aree, anche non contigue ed anche localizzate nei comuni limitrofi, computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di “non edificazione”, debitamente trascritto e registrato presso i registri immobiliari.

## ART. 31 COMPARTI AVENTI EFFICACIA AGRICOLA PREVALENTE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL PTCP

I compatti aventi efficacia prevalente sono identificati tra quelli che per collocazione, dimensione, fertilità e facilità di meccanizzazione risultano particolarmente idonei allo svolgimento dell’attività agricola.

In tali comparti il Piano di Governo del Territorio persegue:

- a. l'obiettivo di non sottrarre aree di pregio all'attività agricola, allo scopo di evitare il consumo dei terreni a maggiore vocazione agricola;
- b. favorire processi di modernizzazione delle imprese agricole;
- c. la salvaguardia dei valori ambientali e naturalistici;
- d. lo sviluppo di processi produttivi biocompatibili ed ecosostenibili.

## ART. 32 AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

### **1. Caratteri generali**

Le aree per attrezature pubbliche e di interesse pubblico sono utilizzabili tramite iniziativa pubblica diretta ed in particolari casi convenzionabili da parte di soggetti privati con la Pubblica Amministrazione.

Queste aree si suddividono in:

- a. aree per attrezature pubbliche e di interesse pubblico o generale relative agli usi di città residenziali;
- b. aree per attrezature pubbliche e di interesse pubblico o generale relative alle attività economiche:
  - 1 insediamenti industriali ed artigianali;
  - 2 insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri e terziari;
- c. aree per impianti tecnologici.

Per i manufatti, gli edifici e le attrezature eventualmente esistenti sulle aree in contrasto con la destinazione di Piano sono consentiti, in attesa della realizzazione della struttura pubblica, unicamente interventi di ordinaria, straordinaria manutenzione, adeguamenti igienico sanitari e risanamento conservativo.

Le aree libere, in attesa della realizzazione delle strutture pubbliche, possono essere utilizzate come spazi di servizio dei fabbricati.

La razionale distribuzione delle attrezature urbane di interesse pubblico nelle diverse parti del territorio comunale è affidata al Piano dei Servizi, atto che concorre alla definizione dell'assetto del territorio nell'ambito del Piano di Governo del Territorio.

## **2. Destinazioni d'uso e modalità di intervento**

- a. Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale relative agli usi di città residenziali
  - I. Aree per i singoli servizi che in base alla loro utilizzazione funzionale si suddividono in:
    - Ia strutture per l'istruzione;
    - Ib strutture per la cultura;
    - Ic strutture per lo spettacolo;
    - Id strutture sanitarie;
    - Ie strutture assistenziali;
    - If attrezzi per l'esercizio del culto;
    - Ig strutture per i servizi di sicurezza ed emergenza;
    - Ih strutture di aggregazione e partecipazione;
    - Ii strutture per i servizi al cittadino e/o alla comunità.

### Ia - Aree per le strutture per l'istruzione

I parametri urbanistici e gli indici di utilizzazione sono quelli funzionali alle effettive esigenze e fissati dalla legislazione scolastica vigente in particolare dal D.M 18/12/1975.

L'esecuzione delle opere sarà affidata a singoli progetti approvati dagli organi comunali competenti in materia ed attuati dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti competenti in materia.

### Ib/c/d/e/g/h/i - Aree per le strutture per la cultura, lo spettacolo, sanitarie assistenziali, servizi di sicurezza ed emergenza, aggregazione e partecipazione, servizi ai cittadini

I parametri urbanistici e gli indici di utilizzazione sono quelli funzionali alle effettive esigenze e fissati dalla legislazione vigente specifica per le singole attività collettive.

L'esecuzione delle opere sarà affidata a specifici progetti approvati dagli organi comunali competenti in materia ed attuati dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti competenti in materia.

### If - Strutture per l'esercizio del culto

Sono le aree destinate alle attività religiose e di culto sulle quali è consentita la realizzazione degli edifici di culto, della residenza del personale addetto e delle altre attrezzature connesse (catechistica, culturale, sociale, ricreativa, ecc.) di proprietà e di gestione dell'Ente istituzionalmente competente.

La servitù di uso pubblico di tali attrezzature è soddisfatta mediante l'attività di servizio di interesse comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di istituto.

I parametri urbanistici e gli indici di utilizzazione per queste ultime attività sono:

**IF** Indice di edificabilità fondiaria 1,50 mc/mq

**H** Altezza massima di m 9,50

**ICF** Indice di copertura fondiaria minore o uguale al 40% della SF

**IPF** Indice di permeabilità maggiore o uguale al 30% della SF.

## II. Aree per il verde e le strutture per la pratica sportiva

Le aree per spazi di uso pubblico a verde attrezzato e sportivo sono realizzabili di massima per iniziativa pubblica.

I parametri urbanistici e gli indici di utilizzazione sono quelli funzionali alle effettive esigenze e fissati dalla normativa di settore vigente specifica per le singole attività (norme CONI, FSN, UNI, UNI EN, ISO).

L'esecuzione delle opere sarà affidata a specifici progetti approvati dagli organi comunali competenti in materia ed attuati dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti funzionalmente competenti in materia.

L'utilizzazione specifica delle singole aree può prevedere anche la realizzazione delle attrezzature da parte dell'iniziativa privata, purché il programma d'intervento sia approvato dal Consiglio Comunale con la Convenzione riguardante la durata della concessione e le modalità di gestione.

## III. Aree per i parcheggi pubblici

Le aree per spazi di uso pubblico a parcheggio sono utilizzabili per realizzare impianti di interesse e iniziativa pubblica.

I proprietari delle aree vincolate a parcheggio di uso pubblico possono impegnarsi a realizzare in alternativa all'esproprio e previa Convenzione

con l'Amministrazione Comunale, una struttura asservita ad uso pubblico la cui ricettività sia pari a quella dell'area vincolata, integrata ad un sistema di posti auto ad uso privato rispondenti ai requisiti di cui alla Legge n. 122/89 e alla legge regionale 12/05.

- b. Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale per gli usi di città non residenziali

#### Aree a servizio degli insediamenti produttivi e terziari

Le aree individuate nel Piano dei Servizi e quelle messe a disposizione dai Piani Attuativi sono destinate alla formazione di parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie a servizio degli insediamenti produttivi, commerciali, direzionali alberghieri e terziari.

I parametri urbanistici e gli indici di utilizzazione per queste attività sono:

**IF** Indice di edificabilità fondiaria 1,50 mc/mq

**H** Altezza massima di m 9,50

**ICF** Indice di copertura fondiaria minore o uguale al 40% della SF

**IPF** Indice di permeabilità maggiore o uguale al 30% della SF.

L'utilizzazione specifica delle singole aree può prevedere anche la realizzazione delle attrezzature di iniziativa privata; il programma d'intervento deve essere approvato dal consiglio comunale con la Convenzione riguardante la durata della concessione e le modalità di gestione.

#### Aree per impianti tecnologici

Le aree individuate nel Piano dei Servizi con questa definizione sono destinate alla formazione delle strutture di supporto logistico alle attività di servizio comunale.

I parametri urbanistici e gli indici di utilizzazione sono quelli funzionali alle effettive esigenze e fissati dalla legislazione vigente specifica per le singole attività.

L'esecuzione delle opere sarà affidata a specifici progetti approvati dagli organi comunali competenti in materia ed attuati dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti funzionalmente competenti in materia.

Tra le strutture di supporto una particolare menzione spetta alle cabine di trasformazione dell'energia elettrica, il cui titolo abilitativo può essere rilasciato alle seguenti condizioni speciali:

- il volume delle cabine non viene computato ai fini della densità edilizia;
- la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura;
- le cabine di distribuzione dell'energia elettrica possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime previste dalla presente normativa l'altezza massima fuori terra delle cabine non deve superare 2,50 m. salvo casi di maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici che vanno sottoposti - di volta in volta - all'approvazione dell'Amministrazione Comunale; le costruzioni attigue alle cabine mantengono invece, nei confronti dei confini di proprietà, il limite previsto per gli ambiti cui appartengono, normati nel Titolo III delle presenti norme;
- le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 5980 del 30 dicembre 1970.

Fatto salvo quanto disciplinato dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia, l'eventuale installazione e/o modifica di **antenne per le telecomunicazioni e radio televisive** andrà prioritariamente localizzata nelle aree identificate con apposito simbolo grafico nell'elaborato delle modalità di intervento.

### **3. Prescrizioni particolari**

Per l'area di proprietà comunale corrispondente alla porzione occidentale dell'ambito di trasformazione ATR/1 – via Carso/Piave, avente esclusivamente destinazione funzionale a parco/giardino pubblico e quindi non preordinata alla trasformazione, in caso di eventuale futura previsione edificatoria, è fatto obbligo di sottoporre il progetto a preventiva procedura di valutazione ambientale strategica al fine di valutarne più puntualmente eventuali interferenze critiche per gli aspetti paesaggistici oltre che ecologici.

## ART. 33 AREE DESTINATE ALLA VIABILITÀ PUBBLICA

### 1. Classificazione

- a. Sono le aree interessate dalle strade comunali o di uso pubblico esistenti a dalle loro pertinenze, oltre che da quelle di nuova previsione.

Le strade, conformemente al Codice della Strada, sono comprese nelle seguenti categorie:

- 1 autostrade (classe A)
- 2 strade extraurbane primarie (classe B)
- 3 strade extraurbane secondarie (classe C)
- 4 strade urbane di scorrimento (classe D)
- 5 strade urbane di quartiere (classe E)
- 6 strade locali (classe F)

- b. Le caratteristiche geometriche sono:

- 1 per le strade in essere quelle esistenti;
- 2 per le strade in progetto quelle definite dagli Enti a cui spetta la competenza; la loro larghezza dipende dalla categoria di appartenenza

### 2. Fasce di rispetto stradale

- a. Comprendono le aree adiacenti alla carreggiata; su dette aree è esclusa l'edificazione tranne che per la realizzazione di:

- 1 parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici;
- 2 distributori di carburanti, con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada, autolavaggi;
- 3 cabine di distribuzione elettrica;
- 4 sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- 5 reti idriche, reti fognanti;
- 6 canalizzazioni irrigue;
- 7 pozzi;
- 8 metanodotti, gasdotti, ecc.;
- 9 recinzioni;
- 10 strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori dalla fascia di rispetto stradale; di raccordo dei vari sbocchi viari; a servizio delle opere consentite in detta fascia;

- b. Qualora tali aree siano classificate come edificabili, la relativa volumetria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree edificabili adiacenti.
- c. Nelle fasce di rispetto ricadenti nella rete ecologica del PTCP la realizzazione degli interventi ammessi è soggetta alle limitazioni dettate dall'art. 11 della NTA del PTCP.
- d. Nel corridoio di salvaguardia urbanistica dei nuovi tracciati delle infrastrutture per la mobilità ex art. 102 L.R. 12/05 è esclusa ogni edificazione.
- e. Le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade sono così stabilite:
  - 1 All'interno del centro abitato potranno essere consentite distanze dal confine stradale inferiori a quelle indicate dalla normativa d'ambito, dipendenti dalla situazione morfologica dei luoghi e degli allineamenti degli edifici preesistenti lungo il lato della carreggiata interessato dall'intervento, previa favorevole valutazione del progetto.
  - 2 Fuori dal centro abitato misurate, per ciascun lato, a partire dalla banchina, come definito dal Codice della Strada:
    - 30 m per le strade di tipo C
    - 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite all'art. 3, comma 1, punto 52 del codice civile;
    - 10 m per le strade vicinali di tipo F.
  - 3 Per gli eventuali restanti casi si fa riferimento a quanto disciplinato nel Codice della Strada.
- f. Ai fini delle determinazioni degli arretramenti del ciglio strada da rispettare nel caso di realizzazione di recinzioni o rifacimento delle esistenti all'interno del consolidato urbano (area urbanizzata - A.U.) si assume un calibro stradale di riferimento di m 7,50 costituito da due carreggiate di m 3,00 ciascuna e da un marciapiede di m 1,50.  
La misura dell'arretramento della recinzione dal ciglio delle strade esistenti dipenderà dall'effettivo calibro e dalla situazione morfologica dei luoghi e degli allineamenti degli edifici preesistenti lungo il lato della carreggiata interessato dall'intervento.

## ART. 34 AREE E FASCE DI RISPETTO

### 1. Caratteri generali

Sono riservate alla protezione della viabilità, della rete ferroviaria, del gasdotto, delle aree di salvaguardia della captazione ad uso idropotabile e del reticolo idrico, del cimitero.

### 2. Prescrizioni

- f. Nelle fasce di **rispetto stradale** a protezione della viabilità le attività ammesse od escluse sono quelle elencate al precedente ART. 33.
- g. La distanza delle nuove costruzioni dai **gasdotti** deve essere conforme a quanto stabilito nelle scritture di servitù sottoscritte dai proprietari dei terreni attraversati con l'Ente gestore della rete.
- h. È prevista, ai sensi delle norme di Legge, una fascia di tutela degli **elettrodotti** nella quale è prescritto il parere dell'Ente gestore.
- i. Nelle aree di salvaguardia della **captazione ad uso idropotabile**, ai sensi dell'art. 94 del D.L. 152/2006, vengono distinte le "zone di rispetto" e le "zone di tutela assoluta".
  - 1 Nelle aree ricadenti nell'ambito della "**zona di rispetto**" di opere di captazione idropotabile, dovranno essere vietate, in accordo con i disposti dell'art. 94 del D.L. 152/2006, le seguenti attività:
    - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
    - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
    - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
    - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
    - e) aree cimiteriali;
    - f) apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;
    - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione

della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;

- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Per gli insediamenti o le attività di cui sopra, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, andranno adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso dovrà essere garantita la loro messa in sicurezza.

- 2 La disciplina, all'interno della "**zona di rispetto**", delle seguenti attività:
  - fognature;
  - edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
  - opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
  - distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in cui esista un piano regionale o provinciale di fertilizzazione;
  - le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani fertilizzazione precedentemente citati;dovrà invece essere conformata alle prescrizioni fissate dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003.
- 3 Le "**zone di tutela assoluta**", sempre ai sensi dell'art. 94 del D.L. 152/2006, dovranno essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alla captazione ed alle infrastrutture di servizio.
  - j. Nelle fasce di rispetto del **reticolo idrico** le attività vietate o consentite sono quelle elencate nel precedente ART. 15.
  - k. Nelle fasce di **rispetto cimiteriale** è vietata l'edificazione con l'esclusione di:
    - 1 interventi di recupero, ovvero interventi funzionali all'utilizzo di edifici esistenti, compreso l'ampliamento nella percentuale massima del 10%, oltre i gradi di attività fino alla ristrutturazione edilizia.

- 2 parcheggi scoperti pubblici conteggiabili come dotazione di standard;
- 3 attrezzature sportive a raso non conteggiabili come dotazione di standard;
- 4 chioschi di servizio cimiteriale;
- 5 strade al servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori dalla zona di rispetto e/o al servizio delle strutture ammesse;
- 6 antenne per le telecomunicazioni e radio televisive;
- 7 recinzioni di tipo leggero realizzate per esempio con paline e rete metallica.

Nelle fasce di rispetto ricadenti nella rete ecologica del PTCP la realizzazione degli interventi ammessi è soggetta alle limitazioni dettate dall'art. 11 della NTA del PTCP.

- I. Nelle aree di **rispetto attorno ai beni storico culturali** è prevista l'inedificabilità.
- m. Nell'areale di 300 m attorno alla "Grotta del Riccio", denominata anche "Bus de Sachett" o "piccolo Buco del Piombo" è istituita una fascia di **rischio archeologico** nella quale, laddove si intendono intraprendere opere di scavo o rimodellazione del terreno, è fatto obbligo di dare preventiva comunicazione dell'inizio lavori all'Amministrazione Comunale ed alla competente Soprintendenza ai fini dell'esercizio delle attività ricognitive e di controllo.

## **TITOLO IV - NORMATIVA TRANSITORIA E FINALE**

---

### **ART. 35 PREVALENZA IN CASO DI CONTRASTO**

Nel caso di contrasto tra le indicazioni contenute nelle planimetrie di Piano e le disposizioni delle presenti norme d'attuazione, hanno prevalenza queste ultime.

Nel caso di contrasto tra le indicazioni contenuto nel Regolamento Edilizio Comunale e le disposizioni delle presenti norme d'attuazione hanno prevalenza queste ultime.

### **ART. 36 EDIFICAZIONE ESISTENTE IN DIFFORMITÀ DEL PIANO**

- 1.** Le attività esistenti al momento dell'adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT), comprese tra le funzioni non ammissibili, saranno tollerate a condizione che rispondano alle prescrizioni del Regolamento di Igiene Locale.
- 2.** Per le costruzioni che alla data di adozione del Piano risultino in contrasto con le destinazioni ammesse, potranno essere autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di risanamento igienico-edilizio, purché in adeguamento anche parziale alla presente normativa.
- 3.** Per le costruzioni che, alla data di adozione del Piano, risultino in contrasto con gli indici edili ed urbanistici, ma non con le destinazioni d'uso ammesse, potranno essere consentiti anche interventi di ristrutturazione edilizia che pur prevedendo la demolizione totale dell'edificio ne mantengano il volume preesistente nella successiva ricostruzione.

### **ART. 37 TITOLI ABILITATIVI A COSTRUIRE PRECEDENTI L'ADOZIONE DEL PIANO**

I titoli abilitativi efficaci in data antecedente l'adozione del presente piano mantengono la loro validità.

## ART. 38 IMMOBILI CONDONATI

Gli edifici o le porzioni di essi per i quali sia stata rilasciato titolo abilitativo in sanatoria, sono considerati come esistenti alla data in cui è avvenuto l'abuso per il quale è stato richiesto il condono.

## ART. 39 **PAV** - AMBITI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA PREVIGENTE

Vengono recepiti nel PGT e confermati gli interventi e le previsioni dei Piani Attuativi approvati e convenzionati alla data di adozione delle presenti norme. Le Norme di Attuazione di ciascun comparto attuativo sono indicate nelle relative schede d'ambito. In difetto, le Norme di Attuazione sono costituite da ciò che risulta dagli elaborati grafici, relazione tecniche, convenzione urbanistica del Piano Attuativo e/o prescrizioni formulate con l'approvazione del Piano Attuativo. All'interno del perimetro del comparto attuativo l'edificazione dovrà avvenire, nel rispetto delle Norme di Attuazione. Eventuali modifiche sostanziali rispetto a quanto consentito dalla Norme di Attuazione sono subordinate a variante di PGT. Non necessita di variante al PGT la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche rispetto agli elaborati grafici del Piano Attuativo (modifica della sagoma, diversa localizzazione dei fabbricati, ecc.), a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

Trascorsi dieci anni dalla data di approvazione di ciascun Piano Attuativo, sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPR 380/2001, ove sia riscontrato il completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dalle rispettive convenzioni, i lotti ancora liberi potranno essere edificati secondo le Norme di Attuazione.

Di seguito l'elenco degli ambiti di pianificazione attuativa previgenti, con esclusione dei Piani di Recupero, già elencati al comma 6 del precedente ART. 19.

<b>n.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Approvazione</b>
1	P.A. 1 E.P. Via Roma – Via Piave	-
2	P.A. 2 E.P. Via Cisora	-
3	P.A. 3 Via Manzoni	Del. C.C. 9 del 19/02/2007

4	P.A. 4 E.P. Via Manzoni	Del. C.C. 8 del 19/02/2007
5	P.A. 5 Via Manara	Del. C.C. 13 del 31/03/2008
6	P.A. 8 Via Raffaello	Del. C.C. 62 del 18/12/2006
7	P.A. 9 Via Raffaello	Del. C.C. 35 del 10/07/2007
8	P.A. 4 P Via Gaffuri	Del. C.C. 28 del 11/06/2007
9	P. A. stamperia Carcano	Del. C.C. 14 del 31/03/2008
10	P. A. 1 C Via Briantea	Del. C.C. 31 del 16/09/2010
11	ATP 1 Via Lombardia	Del. C.C. 30 del 15/07/2014
12	P. Recupero Via Pulici (Curt d'Industria)	Del. C.C. 5 del 30/03/2009